

O.d.G. del 17/07/2009

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 3

Deliberazione n° 64/2009

del 17/07/2009

OGGETTO DELLA PROPOSTA

DECISIONI GIUDIZIARIE SUI RICORSI DEGLI EX AMMINISTRATORI DELL'AMAT AVVERSO LA REVOCA DEL MANDATO. DETERMINAZIONI.

Ufficio proponente:

ALLEGATI/NOTE (in copia):

- 1) Sentenza n° 731 del 24/04/2009;
- 2) Sentenza n° 922 del 24/04/2009;
- 3) Nota Avv. Nardelli del 1° luglio 2009, prot. n° 12668;
- 4) Nota Avv. Nardelli del 1° luglio 2009, prot. n° 12669;
- 5) N. 3 Atti di precetto notificati su istanza dell'Avv. Moretti nell'interesse dei Sigg.ri Arch. Boschetti e Ippolito, oltre che per le spese legali;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- Con deliberazione del 15/11/2005 l'Assemblea Ordinaria della società AMAT S.p.A. decide:
 - 1) la revoca immediata del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. composto dai sigg.ri:
 - Sig. Enzo Manco – Presidente;
 - Dott. Domenico Abrescia – Vice-Presidente;
 - Arch. Carlo Boschetti – Componente;
 - Sig. Alberto Messinese - Componente;
 - Dott. Ugo Fortunato Troncone - Componente;
 - Sig. Antonio Citrea - Componente;
 - Dott. Massimiliano Russo - Componente;
 - Sig. Antonio Ranucci - Componente;
 - Sig. Francesco Ippolito – Componente.
 - 2) la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone di:
 - Sig. Enzo Manco – Presidente;
 - Dott. Saverio Creazzo – Vice Presidente;
 - Dott.ssa Marina Riberti – Componente
 - Avv.to Donato Salinari - Componente;
 - Dott. Pietro Lospinuso - Componente;
- Con deliberazione del 14/02/2006 l'Assemblea Ordinaria della società AMAT S.p.A., a se-

guito della mancata accettazione della nomina da parte dell'Avv.to Donato Salinari e del Dott. Pietro Lospinuso, dispose:

- 1) la ratifica della nomina del dott. Giuseppe Bianco, in sostituzione di uno dei componenti rinunciatari, operata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. n° 1 del 16/01/2006, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 21, comma 4, dello Statuto Sociale e ai sensi dell'art. 2386 del c.c., giusta segnalazione del Socio Unico Comune di Taranto;
 - 2) l'elevazione a 7 del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione AMAT S.p.A.;
 - 3) la nominare, quali componenti il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., dei signori dott. Ugo Troncone, Antonio Ranucci ed Antonio Citrea, considerato che essi figuravano tra i precedenti amministratori revocati con deliberazione del 15/11/2005 che nel corso di tale seduta votarono a favore della ratifica dell'atto di intesa sottoscritto in data 10/11/2005 tra Sindaco di Taranto e Presidente dell'AMAT S.p.A..
- Con atto di citazione notificato in data 30/01/2006, i signori: Arch. Carlo Boschetti, Francesco Ippolito ed Antonio Ranucci, rappresentati dall'Avvocato Massimo Moretti, convennero l'AMAT S.p.A. ed il Comune di Taranto innanzi al Tribunale civile di Taranto chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità e la mancanza di giusta causa del provvedimento di revoca dell'incarico di "Consiglieri di amministrazione", con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito dagli attori. Il danno lamentato era rappresentato dal mancato pagamento delle somme discendenti dai compensi che sarebbero maturati dal provvedimento di revoca sino alla scadenza naturale del mandato, oltre al danno da lesione alla propria immagine professionale, il tutto stabilito nell'importo di € 89.780,00 ciascuno, maggiorato della svalutazione monetaria, degli interessi legali e delle spese di giudizio;
 - Con atto di citazione notificato in data 06/02/2006, il sig. Domenico Abrescia, rappresentato dall'avvocato Enzo Sapia, convenne l'AMAT S.p.A. ed il Comune di Taranto innanzi al Tribunale civile di Taranto, chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità e la mancanza di giusta causa del provvedimento di revoca dell'incarico di Consigliere di amministrazione, con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore individuati nella fattispecie del danno patrimoniale, lesione all'immagine e danno esistenziale, per un importo complessivo di € 199.488,46 oltre interessi, rivalutazione e le spese di giudizio;
 - Con atto di citazione notificato in data 16/02/2006, i signori Alberto Messinese e dott. Massimiliano Russo, rappresentati e difesi dall'avvocato Everardo J. Zilio, convennero l'AMAT S.p.A. innanzi al Tribunale civile di Taranto, chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità e la mancanza di giusta causa del provvedimento di revoca dell'incarico di Consiglieri di amministrazione, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento del danno subito dagli attori. Il danno lamentato era rappresentato dal mancato pagamento delle somme discendenti dai compensi maturandi dal momento della revoca sino alla naturale scadenza del mandato, stabilito nell'importo di € 40.000,00 ciascuno, maggiorato della svalutazione monetaria, degli interessi legali e delle spese di giudizio;
 - Con atto notificato il giorno 23/02/2006, l'avvocato Massimo Moretti notificò, nell'interesse del suo assistito, sig. Antonio Ranucci, l'atto di rinuncia alla citazione;
 - Si incardinarono, così, i sotto elencati giudizi per i quali l'AMAT S.p.A. affidò la sua difesa all'avvocato Nicola Nardelli, che contestò l'assunto delle controparti e chiese il rigetto delle pretese attoree:
 - 1) AMAT c/ Carlo Boschetti e Ippolito Francesco;
 - 2) AMAT c/ Domenico Abrescia;
 - 3) AMAT c/ Alberto Messinese e Massimiliano Russo.
 - Con sentenza n° 721 del 29/05/2007 il Tribunale di Taranto, in accoglimento delle eccezioni sollevate dall'AMAT S.p.A., dichiarò estinto il processo riferito ai sigg.ri Carlo Boschetti e Ippolito Francesco e compensò le spese del giudizio;
 - Con provvedimento dell'aprile 2007 il Tribunale di Taranto dispose la riunione dei restanti giudizi.

- Con nuovo atto di citazione notificato in data 30/09/2008, i signori: Arch. Carlo Boschetti e Francesco Ippolito, rappresentati dall'Avvocato Massimo Moretti, convennero nuovamente l'AMAT S.p.A innanzi al Tribunale civile di Taranto, riproponendo le domande del primo giudizio ed anche in questo caso la difesa dell'AMAT S.p.A. fu affidata all'avvocato Nicola Nardelli;
- Con la recente sentenza depositata il 05/06/2009 e notificata il 06/06/2009, il Tribunale di Taranto ha dichiarato l'accoglimento della domanda proposta dagli istanti Arch. Carlo Boschetti e sig. Francesco Ippolito nei confronti dell'AMAT S.p.A., riconoscendo l'assenza di giusta causa nella delibera assembleare di revoca del Consiglio di Amministrazione e ha condannato l'AMAT S.p.A. a pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di € 36.783,54, oltre interessi e rivalutazione, e a rifondere agli attori i 2/3 delle spese di giudizio, oltre a IVA, CAP e spese generali, compensandone la restante quota;
- Con sentenza depositata il 22/06/2009 e notificata il 26/06/2009, il Tribunale di Taranto ha dichiarato:
 - 1) il rigetto della domanda proposta dal dott. Domenico Abrescia, condannandolo a rifondere la somma di € 4.605,00, oltre IVA, CAP ed il rimborso secondo tariffa delle spese generali;
 - 2) l'assenza di giusta causa nella revoca operata dal socio unico e, quindi, l'accoglimento della domanda proposta nei confronti dell'AMAT S.p.A. dagli istanti sig.ri Alberto Messinese e dott. Massimiliano Russo, condannando l'AMAT S.p.A. a pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di € 36.783,54, oltre interessi e rivalutazione e a rifondere agli attori i 2/3 delle spese di giudizio, oltre IVA, CAP e spese generali, compensandone la restante quota.
- il legale aziendale Avv. Nicola Nardelli, invitato ad esprimersi in merito alle ridette sentenze, con particolare riferimento all'opportunità o meno di proporre appello avverso le stesse, con due distinte note del 01/07/2009, ha osservato:
 - A) In merito alla sentenza n° 731 del 24/04/2009, che ha concluso il giudizio di primo grado in favore dei signori Arch. Carlo Boschetti e Francesco Ippolito, la decisione del Tribunale di superare le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla difesa aziendale non appare pienamente condivisibile e potrebbe essere riformata sede di appello; tuttavia egli ha concluso di non ritenere conveniente l'impugnazione della sentenza ed ha suggerito di trattare con le controparti per giungere ad una bonaria soluzione della pendenza, al fine di scongiurare i costi che deriverebbero dall'esecuzione della sentenza;
 - B) In merito alla sentenza n° 922 del 24/04/2009, che ha concluso il giudizio di primo grado in favore dei signori dott. Domenico Abrescia, Alberto Messinese e Massimiliano Russo, il legale ha espresso la conclusione di non ritenere conveniente l'impugnazione della sentenza che ha riconosciuto il diritto di parte dei ricorrenti ed ha suggerito di trattare con le controparti per giungere ad una bonaria soluzione della pendenza, sempre al fine di scongiurare i costi che deriverebbero dall'esecuzione della sentenza;
 - C) Con riferimento ad entrambi i giudizi, il legale dell'AMAT S.p.A. ha ritenuto che le controparti, qualora proponessero appello per la riforma delle citate sentenze, avrebbero pochissime chances di vedersi riconoscere risarcimenti a titolo di danno biologico;
- In data 09/07/2009 sono stati notificati n. 3 atti di precetto con i quali i signori Arch. Carlo Boschetti e Francesco Ippolito, rappresentati dall'avvocato Moretti, hanno formalizzato l'ingiunzione di pagamento, fissando il termine di 10 giorni dalla notifica per gli adempimenti connessi;
- Sintetizzando tutto quanto sopra esposto, si può pertanto rappresentare la seguente situazione cristallizzata al mese di giugno 2009, cui andranno ad aggiungersi le ulteriori somme dovute, a titolo di interessi e rivalutazione, fino al momento del soddisfo:

Ricorrente	Esito giudizio	Atto di precetto	Sorte capitale	Interessi legali al 05/06/2009	Rivalutazione	Spese legali 1° grado	Spese legali precetto	Totale
Arch. Carlo Boschetti	Accoglimento	SI	€ 36.783,54	€ 2.856,00	€ 2.015,19	2/3	€ 489,49	€ 42.144,22
Sig. Francesco Ippolito	Accoglimento	SI	€ 36.783,54	€ 2.856,00	€ 2.015,19	2/3	€ 489,49	€ 42.144,22
Avvocato M. Moretti		SI				€ 6.512,23		€ 6.512,23
Sig. Alberto Messina	Accoglimento	NO	€ 36.783,54	€ 3.060,08	€ 2.022,36	2/3		€ 41.865,98
Dott. Massimiliano Russo	Accoglimento	NO	€ 36.783,54	€ 3.060,08	€ 2.022,36	2/3		€ 41.865,98
Avvocato E. J. Zilio		NO				€ 5.417,40		€ 5.417,40
Dott. Domenico Abrescia	Rigetto e condanna a rifondere vs. AMAT € 4.605,00 oltre IVA e CAP e Spese Generali	-						
Totale								€ 179.950,03

- Esaminata la relazione che precede;
- Visti gli atti;
- Visto il codice civile e lo Statuto della Società;
- A voti _____

DELIBERA

- di ~~autorizzare~~ rinunciare a proporre appello
- di autorizzare il Presidente del c.d.a. ad effettuare i necessari provvedimenti per la verifica di eventuali ipotesi transattive.
- di ~~trasmettere~~ predisporre e trasmettere una relazione alla Corte di Cassazione quantificando il presunto danno sociale.
- di inoltrare istanza alla Corte, trattando di ~~inibizione~~ vincente forti pretese per il ~~caso~~ il riconoscimento e l'impedimento nella nuova partita.

N° 64 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 64 del 17.07.2009

O G G E T T O

***DECISIONI GIUDIZIARIE SUI RICORSI DEGLI EX AMMINISTRATORI
DELL'AMAT AVVERSO LA REVOCA DEL MANDATO.
DETERMINAZIONI.***

L'anno duemilanove, il giorno 17 (diciassette) del mese di Luglio, alle ore 09.30, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|------------------|---------------------|-----------------|
| 1) Ing. Giuseppe | CASATELLO | Presidente |
| 2) Dott. Vito | SANTORO | Vice Presidente |
| 3) Ing. Giovanni | MATICHECCHIA | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio l'Ing. Giovanni Matichecchia.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- Con deliberazione del 15/11/2005 l'Assemblea Ordinaria della società AMAT S.p.A. decise:
 - 1) la revoca immediata del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. composto dai sigg.ri:
 - Sig. Enzo Manco – Presidente;
 - Dott. Domenico Abrescia – Vice-Presidente;
 - Arch. Carlo Boschetti – Componente;
 - Sig. Alberto Messinese - Componente;
 - Dott. Ugo Fortunato Troncone - Componente;
 - Sig. Antonio Citrea - Componente;
 - Dott. Massimiliano Russo - Componente;
 - Sig. Antonio Ranucci - Componente;
 - Sig. Francesco Ippolito – Componente.
 - 2) la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone di:
 - Sig. Enzo Manco – Presidente;
 - Dott. Saverio Creazzo – Vice Presidente;
 - Dott.ssa Marina Riberti – Componente
 - Avv.to Donato Salinari - Componente;
 - Dott. Pietro Lospinuso - Componente;
- Con deliberazione del 14/02/2006 l'Assemblea Ordinaria della società AMAT S.p.A., a seguito della mancata accettazione della nomina da parte dell'Avv.to Donato Salinari e del Dott. Pietro Lospinuso, dispose:
 - 1) la ratifica della nomina del dott. Giuseppe Bianco, in sostituzione di uno dei componenti rinunciatari, operata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. n° 1 del 16/01/2006, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 21, comma 4, dello Statuto Sociale e ai sensi dell'art. 2386 del c.c., giusta segnalazione del Socio Unico Comune di Taranto;
 - 2) l'elevazione a 7 del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione AMAT S.p.A.;
 - 3) la nominare, quali componenti il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., dei signori dott. Ugo Troncone, Antonio Ranucci ed Antonio Citrea, considerato che essi figuravano tra i precedenti amministratori revocati con deliberazione del 15/11/2005 che nel corso di tale seduta votarono a favore della ratifica dell'atto di intesa sottoscritto in data 10/11/2005 tra Sindaco di Taranto e Presidente dell'AMAT S.p.A..
- Con atto di citazione notificato in data 30/01/2006, i signori: Arch. Carlo Boschetti, Francesco Ippolito ed Antonio Ranucci, rappresentati dall'Avvocato Massimo Moretti, convennero l'AMAT S.p.A. ed il Comune di Taranto innanzi al Tribunale civile di Taranto chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità e la mancanza di giusta causa del provvedimento di revoca dell'incarico di "Consiglieri di amministrazione", con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito dagli attori. Il danno lamentato era rappresentato dal mancato pagamento delle somme discendenti dai compensi che sarebbero maturati dal provvedimento di revoca sino alla scadenza naturale del mandato, oltre al danno da lesione alla propria immagine professionale, il tutto stabilito nell'importo di € 89.780,00 ciascuno, maggiorato della svalutazione monetaria, degli interessi legali e delle spese di giudizio;
- Con atto di citazione notificato in data 06/02/2006, il sig. Domenico Abrescia, rappresentato dall'avvocato Enzo Sapia, convenne l'AMAT S.p.A. ed il Comune di Taranto innanzi al Tribunale civile di Taranto, chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità e la mancanza di giusta causa del provvedimento di revoca dell'incarico di Consigliere di amministrazione, con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore individuati nella fattispecie del danno patrimoniale, lesione all'immagine e danno esistenziale, per un importo complessivo di € 199.488,46 oltre interessi, rivalutazione e le spese di giudizio;
- Con atto di citazione notificato in data 16/02/2006, i signori Alberto Messinese e dott. Massimiliano Russo, rappresentati e difesi dall'avvocato Everardo J. Zilio, convennero l'AMAT S.p.A. innanzi al Tribunale civile di Taranto, chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità e la mancanza di giusta causa del provvedimento di revoca dell'incarico di Consiglieri di amministrazione, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento del danno subito dagli attori. Il danno lamentato era rappresentato dal mancato pagamento delle somme discendenti dai compensi maturandi dal momento della revoca sino alla naturale scadenza del

mandato, stabilito nell'importo di € 40.000,00 ciascuno, maggiorato della svalutazione monetaria, degli interessi legali e delle spese di giudizio;

- Con atto notificato il giorno 23/02/2006, l'avvocato Massimo Moretti notificò, nell'interesse del suo assistito, sig. Antonio Ranucci, l'atto di rinuncia alla citazione;
- Si incardinarono, così, i sotto elencati giudizi per i quali l'AMAT S.p.A. affidò la sua difesa all'avvocato Nicola Nardelli, che contestò l'assunto delle controparti e chiese il rigetto delle pretese attoree:
 - 1) AMAT c/ Carlo Boschetti e Ippolito Francesco;
 - 2) AMAT c/ Domenico Abrescia;
 - 3) AMAT c/ Alberto Messinese e Massimiliano Russo.
- Con sentenza n° 721 del 29/05/2007 il Tribunale di Taranto, in accoglimento delle eccezioni sollevate dall'AMAT S.p.A., dichiarò estinto il processo riferito ai sigg.ri Carlo Boschetti e Ippolito Francesco e compensò le spese del giudizio;
- Con provvedimento dell'aprile 2007 il Tribunale di Taranto dispose la riunione dei restanti giudizi.
- Con nuovo atto di citazione notificato in data 30/09/2008, i signori: Arch. Carlo Boschetti e Francesco Ippolito, rappresentati dall'Avvocato Massimo Moretti, convennero nuovamente l'AMAT S.p.A innanzi al Tribunale civile di Taranto, riproponendo le domande del primo giudizio ed anche in questo caso la difesa dell'AMAT S.p.A. fu affidata all'avvocato Nicola Nardelli;
- Con la recente sentenza depositata il 05/06/2009 e notificata il 06/06/2009, il Tribunale di Taranto ha dichiarato l'accoglimento della domanda proposta dagli istanti Arch. Carlo Boschetti e sig. Francesco Ippolito nei confronti dell'AMAT S.p.A., riconoscendo l'assenza di giusta causa nella delibera assembleare di revoca del Consiglio di Amministrazione e ha condannato l'AMAT S.p.A. a pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di € 36.783,54, oltre interessi e rivalutazione, e a rifondere agli attori i 2/3 delle spese di giudizio, oltre a IVA, CAP e spese generali, compensandone la restante quota;
- Con sentenza depositata il 22/06/2009 e notificata il 26/06/2009, il Tribunale di Taranto ha dichiarato:
 - 1) il rigetto della domanda proposta dal dott. Domenico Abrescia, condannandolo a rifondere la somma di € 4.605,00, oltre IVA, CAP ed il rimborso secondo tariffa delle spese generali;
 - 2) l'assenza di giusta causa nella revoca operata dal socio unico e, quindi, l'accoglimento della domanda proposta nei confronti dell'AMAT S.p.A. dagli istanti sig.ri Alberto Messinese e dott. Massimiliano Russo, condannando l'AMAT S.p.A. a pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di € 36.783,54, oltre interessi e rivalutazione e a rifondere agli attori i 2/3 delle spese di giudizio, oltre IVA, CAP e spese generali, compensandone la restante quota.
- il legale aziendale Avv. Nicola Nardelli, invitato ad esprimersi in merito alle ridette sentenze, con particolare riferimento all'opportunità o meno di proporre appello avverso le stesse, con due distinte note del 01/07/2009, ha osservato:
 - A) In merito alla sentenza n° 731 del 24/04/2009, che ha concluso il giudizio di primo grado in favore dei signori Arch. Carlo Boschetti e Francesco Ippolito, la decisione del Tribunale di superare le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla difesa aziendale non appare pienamente condivisibile e potrebbe essere riformata sede di appello; tuttavia egli ha concluso di non ritenere conveniente l'impugnazione della sentenza ed ha suggerito di trattare con le controparti per giungere ad una bonaria soluzione della pendenza, al fine di scongiurare i costi che deriverebbero dall'esecuzione della sentenza;
 - B) In merito alla sentenza n° 922 del 24/04/2009, che ha concluso il giudizio di primo grado in favore dei signori Domenico Abrescia, Alberto Messinese e Massimiliano Russo, il legale ha espresso la conclusione di non ritenere conveniente l'impugnazione della sentenza che ha riconosciuto il diritto di parte dei ricorrenti ed ha suggerito di trattare con le controparti per giungere ad una bonaria soluzione della pendenza, sempre al fine di scongiurare i costi che deriverebbero dall'esecuzione della sentenza;
 - C) Con riferimento ad entrambi i giudizi, il legale dell'AMAT S.p.A. ha ritenuto che le controparti, qualora proponessero appello per la riforma delle citate sentenze, avrebbero pochissime chances di vedersi riconoscere risarcimenti a titolo di danno biologico;
- In data 09/07/2009 sono stati notificati n. 3 atti di precetto con i quali i signori Arch. Carlo Boschetti e Francesco Ippolito, rappresentati dall'avvocato Moretti, hanno formalizzato l'ingiunzione di pagamento, fissando il termine di 10 giorni dalla notifica per gli adempimenti connessi;
- Sintetizzando tutto quanto sopra esposto, si può pertanto rappresentare la seguente situazione

cristallizzata al mese di giugno 2009, cui andranno ad aggiungersi le ulteriori somme dovute, a titolo di interessi e rivalutazione, fino al momento del soddisfo:

Ricorrente	Esito giudizio	Atto di precetto	Sorte capitale	Interessi legali al 05/06/2009	Rivalutazione	Spese legali 1° grado	Spese legali precetto	Totale
Arch. Carlo Boschetti	Accoglimento	SI	€ 36.783,54	€ 2.856,00	€ 2.015,19	2/3	€ 489,49	€ 42.144,22
Sig. Francesco Ippolito	Accoglimento	SI	€ 36.783,54	€ 2.856,00	€ 2.015,19	2/3	€ 489,49	€ 42.144,22
Avvocato M. Moretti		SI				€ 6.512,23		€ 6.512,23
Sig. Alberto Messinese	Accoglimento	NO	€ 36.783,54	€ 3.060,08	€ 2.022,36	2/3		€ 41.865,98
Dott. Massimiliano Russo	Accoglimento	NO	€ 36.783,54	€ 3.060,08	€ 2.022,36	2/3		€ 41.865,98
Avvocato E. J. Zilio		NO				€ 5.417,40		€ 5.417,40
Sig. Domenico Abrescia	Rigetto e condanna a rifondere vs. AMAT € 4.605,00 oltre IVA e CAP e Spese Generali							
Totale								€ 179.950,03

- Esaminata la relazione che precede;
- Visti gli atti;
- Visto il codice civile e lo Statuto della Società;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di soprassedere, al momento, dalla proposizione del ricorso in appello;
- 2) Di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a verificare la possibilità di concordare con le controparti soluzioni transattive che contemplino la reciproca rinuncia a ricorrere in sede di appello, a fronte di una riduzione degli importi posto a carico dell'AMAT S.p.A. dalla sentenza in questione;
- 3) Di autorizzare il Presidente ad effettuare i pagamenti in favore degli ex Amministratori Boschetti, Ippolito, Russo e Messinese, nonché degli Avvocati Massimiliano Moretti e Everardo J. Zilio, nelle misure che dovessero essere concordate in un eventuale accordo transattivo o, in mancanza di questo, nelle misure stabilite nella sentenza;
- 4) Di predisporre e trasmettere una relazione da inviare alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, quantificando il presunto danno erariale;
- 5) Di inoltrare istanza alla OSL, trattandosi di debito riveniente da fatti pregressi, tesa al riconoscimento del debito (nella misura prevista dalla procedura di risanamento dell'Ente) ed al conseguente inserimento dello stesso nella massa passiva.

L.C.S.

IL SEGRETARIO
Ing. Giovanni Matichecchia

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello

E. 922

E. 4884 GEOM.

E. 9223 ELL.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Marcello	DIOTAIUTI	Presidente rel.
Pietro	VELLA	Giudice
Antonio	ATTANASIO	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 913 del R.G. 2006, avente ad oggetto *impugnazione di deliberazione assembleare di una s.p.a. ed azione di risarcimento danni per revoca di amministratori senza giusta causa,*

T R A

ABRESCIA Domenico, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Enzo Sapia, dal quale, unitamente all'Avv. Emilio Battaglia, è rappresentato e difeso per procura a margine della citazione,

ATTORE

E

S.P.A. A.M.A.T., elettivamente domiciliata presso l'Avv. Nicola Nardelli, dal quale è rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di risposta,

CONVENUTA

NONCHE'

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1134 del R.G. 2006, riunita alla precedente ed avente ad oggetto *azione di risarcimento danni per revoca di amministratori senza giusta causa*,

TRA

MESSINESE Alberto e **RUSSO Massimiliano**, elettivamente domiciliati presso l'Avv. Everardo Zilio, dal quale sono rappresentati e difesi per procura a margine dell'atto di citazione,

ATTORI

E

S.P.A. A.M.A.T., elettivamente domiciliata presso l'Avv. Nicola Nardelli, dal quale è rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di risposta,

CONVENUTA

COMUNE DI TARANTO,

ALTRO CONVENUTO - CONTUMACE

Conclusioni di Abrescia Domenico: " - *accertare e dichiarare l'invalidità della delibera impugnata dell'assemblea della AMAT S.p.A. del 15.11.2005, in quanto adottata in violazione dell'art. 2449 cod. civ., per i motivi di cui in narrativa; - in ogni caso, accertare e dichiarare la mancanza di ogni motivazione e, quindi, di giusta causa della revoca attuata dall'AMAT S.p.A. con la delibera oggetto della presente impugnazione adottata nei confronti del Dott. Abrescia; - conseguentemente, condannare il Comune di Taranto al risarcimento in favore del Dott. Abrescia di tutti i danni da quest'ultimo subiti in conseguenza della revoca, per i titoli specificati in narrativa e per un totale di € 199.488,46, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della*



cessazione dell'incarico al saldo".

Conclusioni di Messina Alberto e Russo Massimiliano: "Accertare e dichiarare che la revoca degli attori dalla carica di consiglieri di amministrazione in seno alla società convenuta è avvenuta senza giusta causa; 2) accertare e dichiarare incidenter tantum la sussistenza del reato di diffamazione, commesso dal Comune di Taranto, per il tramite dell'Assessore Roberto Ingrosso nell'assemblea del 15.11.2005, per avere proferito dichiarazioni lesive della reputazione degli attori, laddove indicava la loro condotta come gravemente colposa, quasi dolosa. Per l'effetto: 3) condannare l'A.M.A.T. S.p.A. ed il Comune di Taranto, in solido tra loro, al pagamento dei danni patrimoniali da lucro cessante in favore degli attori, quantificati nella misura di € 40.000,00 pro capite, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, o comunque in quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; 4) condannare l'A.M.A.T. S.p.A. e il Comune di Taranto, in solido tra loro, al pagamento in favore degli odierni attori, dei danni derivanti dal reato di diffamazione, contenuti nella somma di € 50.000,00 pro capite o di quell'altra somma che sarà ritenuta equa; 5) condannare altresì i convenuti alla pubblicazione su un quotidiano locale della sentenza di condanna; 6) condannare, infine, i convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite".

Conclusioni della s.p.a. A.M.A.T.: "1) rigettare la domanda proposta dagli attori perché completamente infondata; 2) condannare gli attori -in solido- al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 6.2.2006 alla s.p.a. A.M.A.T. ed al

Comune di Taranto Abrescia Domenico ha esposto e dedotto quanto segue:

1) ha rivestito ininterrottamente dal 12.1.2001 fino alla data della revoca la qualità di vice presidente del consiglio di amministrazione della s.p.a. A.M.A.T., di cui il Comune di Taranto è il socio unico, costituita inizialmente in forma di azienda speciale con deliberazione n. 259 del Consiglio comunale di Taranto del 29.9.1995 e successivamente trasformata in s.p.a. con deliberazione del 12.1.2001; 2) in data 15.11.2005 l'assemblea della società, con il voto dell'assessore comunale Umberto Ingrosso in rappresentanza del socio unico, ha deliberato di revocare con effetto immediato l'intero consiglio di amministrazione, nominandone contestualmente i nuovi componenti; 3) tale determinazione è stata motivata con l'atteggiamento di contrasto e di opposizione che il consiglio di amministrazione avrebbe assunto nei confronti delle direttive e delle risoluzioni adottate dal Comune in merito alla gestione del servizio di pubblico trasporto, affidato direttamente alla società con deliberazione consiliare n. 102 del 22.12.2003, ed al riequilibrio del bilancio dell'Ente; 4) l'inadempimento del mandato è stato ravvisato, in particolare, nella mancata vendita del 51% della quota azionaria della società, di cui il consiglio di amministrazione era stato incaricato con deliberazione della Giunta comunale del 30.12.2004, nella indizione di un concorso per l'assunzione di un numero di dipendenti sproporzionato rispetto alle esigenze del servizio, nell'impugnazione innanzi al T.A.R. della deliberazione comunale n. 69 del 13.7.2005 di approvazione del piano di razionalizzazione della spesa e nell'omessa approvazione dell'atto di intesa sottoscritto dal Sindaco e dal Presidente del consiglio di amministrazione Enzo Manco; 5) tali ragioni sono tutte prive di fondamento, e di conseguenza la revoca degli amministratori



up

non è sorretta da giusta causa, in quanto: a) la vendita del pacchetto di maggioranza detenuto dal Comune di Taranto, ove attuata, avrebbe comportato la perdita del requisito della partecipazione totalitaria dell'ente locale che costituisce il presupposto indispensabile dell'affidamento diretto del servizio e, di riflesso, avrebbe reso ben poco appetibile l'acquisto di quote di capitale di una società ormai svuotata del suo contenuto essenziale; b) la assoluta pretestuosità del riferimento alla procedura di assunzione del nuovo personale è resa palese dall'assunzione di 140 dipendenti successivamente portata a compimento dal nuovo consiglio di amministrazione; c) l'eventuale ottemperanza alla deliberazione di razionalizzazione della spesa, con cui si intendeva risanare il bilancio del Comune azzerandone il debito nei confronti della società mediante l'acquisto da parte di quest'ultima dei beni della ex STAT utilizzati per l'espletamento del servizio di trasporto (definendo al tempo stesso un annoso contenzioso pendente innanzi al Tribunale di Taranto), avrebbe creato una irreversibile crisi di liquidità sociale; d) la ratifica dell'atto di intesa si sarebbe posta in insanabile conflitto con l'interesse della società in quanto prevedeva, fra l'altro, l'abolizione dei contributi relativi alle integrazioni tariffarie sugli abbonamenti ed alle linee improduttive, con inevitabile squilibrio economico e finanziario, e l'acquisto dei beni della ex STAT senza che ne fosse stato preventivamente determinato il valore, cosa che avrebbe esposto l'azienda al rischio di insolvenza qualora non avesse potuto disporre della necessaria copertura; e) la deliberazione assembleare del 15.11.2005 è comunque invalida per violazione dell'art. 2449 c.c. in quanto gli amministratori, essendo stati nominati dal Comune, avrebbero potuto essere revocati soltanto dall'ente pubblico.



up

Sulla base di queste ragioni ha chiesto che sia annullata la deliberazione del 15.11.2005 e che, previo accertamento dell'assenza di giusta causa di revoca degli amministratori, il Comune di Taranto sia condannato a pagargli la somma di € 199.488,46 a titolo di risarcimento di tutti i danni che gli sono stati cagionati, consistenti nella mancata percezione del compenso al quale avrebbe avuto diritto fino alla naturale estinzione dell'incarico, nella lesione della propria immagine professionale, nella compromissione della possibilità di ricoprire incarichi pubblici e nella lesione dell'integrità psico-fisica conseguente alla mortificazione subita per l'esclusione dalla società.

Notificato l'atto di citazione, la s.p.a. A.M.A.T. ha provveduto a notificare la comparsa di risposta, con cui ha replicato: a) che la deliberazione impugnata non si pone in contrasto con l'art. 2449 c.c. in quanto lo statuto sociale attribuisce espressamente il potere di nomina degli amministratori all'assemblea ordinaria, la quale, conformemente a tale previsione, ha designato l'attore quale componente del consiglio di amministrazione nel corso dell'assemblea del 13.12.2003 ed ha pertanto legittimamente esercitato anche il connesso potere di revoca; b) che l'esistenza della giusta causa di revoca è agevolmente ravvisabile nella rottura del rapporto fiduciario conseguente alla condotta ostruzionistica assunta dall'organo di amministrazione nel momento in cui, rifiutandosi di ratificare l'atto di intesa sottoscritto il 10.11.2005 con il socio unico, ne ha compromesso le finalità, tanto più che tutte le previsioni di insolvenza con cui il consigliere Abrescia ha sostanzialmente motivato il proprio dissenso sono state puntualmente smentite dalla successiva evoluzione della vicenda; c) che l'eventuale

risarcimento del danno andrebbe comunque circoscritto agli emolumenti non percepiti, opportunamente decurtati delle eventuali utilità conseguite nell'esercizio di attività rese possibili dalla anticipata cessazione dell'incarico, con esclusione di ogni ulteriore ristoro di pregiudizi di natura non patrimoniale in realtà inesistenti sia perché collegati ad iniziative giornalistiche non autorizzate dalla società, sia perché l'attore in data 19.12.2005 è stato nominato componente della Camera di commercio di Taranto.

In data 27.3.2006 la s.p.a. A.M.A.T. ha notificato all'attore ed al Comune di Taranto l'istanza di fissazione dell'udienza, depositata la quale il Presidente del Tribunale ha designato il Giudice relatore, che in data 25.5.2006 ha emesso il decreto previsto dall'art. 12 del D. Lgs. 17.1.2003 n. 5, provvedendo contestualmente in merito alle richieste istruttorie formulate dalle parti.

Intanto, con atto di citazione notificato in data 16.2.2006, Messinese Alberto e Russo Massimiliano, altri componenti del consiglio di amministrazione dell'A.M.A.T., avevano convenuto la società innanzi al Tribunale di Taranto chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 40.000,00 ciascuno, corrispondente all'ammontare dei compensi che avrebbero percepito fino alla scadenza dell'incarico, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla revoca senza giusta causa dalla carica, la quale è stata comunicata loro con una lettera del 16.11.2006 totalmente priva di riferimenti alle motivazioni del provvedimento.

Anche in tale giudizio la s.p.a. A.M.A.T. ha provveduto a notificare agli attori la comparsa di risposta, nella quale ha richiamato le ragioni già esposte nella causa promossa da Abrescia Domenico e, in più, ha dedotto

che gli attori hanno minato il rapporto fiduciario con il socio anche con la loro assenza dalla riunione assembleare del 15.11.2005, riservata alla discussione di argomenti di rilevante importanza per la società.

Ha fatto seguito la notificazione della memoria di replica ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 17.1.2003 n. 5 con la quale gli attori, dopo avere rievocato lo svolgimento dei fatti che hanno preceduto la deliberazione del 15.11.2005, hanno dedotto di avere avuto cognizione delle ragioni della revoca soltanto a seguito della costituzione della controparte e ne hanno confutato la fondatezza sulla base di argomentazioni sostanzialmente coincidenti con le difese spiegate da Abrescia Domenico nella causa da lui promossa, alle quali hanno aggiunto che la loro assenza dalla riunione assembleare non ha costituito oggetto di specifica contestazione e comunque era giustificata dall'impedimento di entrambi dovuto a motivi di salute.

Con lo stesso atto, inoltre, hanno chiamato in giudizio il Comune di Taranto in quanto le ragioni esposte dall'assessore Ingrosso per giustificare la revoca degli amministratori, e soprattutto l'affermazione secondo cui essi avrebbero agito con un *comportamento gravemente colposo, quasi doloso*, integrano gli estremi della diffamazione e, essendo state totalmente condivise e fatte proprie dalla società, giustificano la condanna solidale dell'A.M.A.T. e del Comune di Taranto al risarcimento del danno sia nella componente patrimoniale del lucro cessante, già fatta valere con l'atto introduttivo del giudizio, sia in quella legata all'offesa della reputazione e dell'onore, alla perdita di occasioni di ulteriori incarichi politici o amministrativi ugualmente prestigiosi ed al senso di frustrazione e di

sofferenza psichica determinato in loro dalla consumazione del reato.

Notificata dagli attori l'istanza di fissazione dell'udienza, con decreto in data 16.10.2006 il Giudice relatore designato dal Presidente del Tribunale ha provveduto in merito alle richieste istruttorie ed ha fissato la medesima udienza collegiale del 2.2.2007 alla quale era stata rimessa l'altra causa promossa ad istanza di Abrescia Domenico.

Con ordinanze entrambe pronunziate in data 23.2.2007 il Tribunale ha provveduto alla riunione delle due cause, ha respinto l'eccezione di estinzione del processo n. 1134/2006 R.G. (sollevata dalla s.p.a. A.M.A.T. sul presupposto della mancata osservanza del termine di notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza), ha dichiarato gli attori decaduti dalla facoltà di depositare un documento prodotto alla citata udienza del 2.2.2007, ha confermato i provvedimenti istruttori assunti dal Giudice relatore e lo ha delegato per l'assunzione della prova testimoniale.

Esaurita l'istruttoria, il Collegio, cui le cause sono state nuovamente rimesse, le ha rinviate, onde consentirne la decisione contestualmente ad una terza causa nel frattempo promossa per le stesse ragioni nei confronti della s.p.a. A.M.A.T. da altri due componenti del consiglio di amministrazione, all'udienza del 6.3.2009, nella quale ne ha infine riservato la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) L'art. 2449 del codice civile (primo e secondo comma) dispone che se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, i quali in tal caso

possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.

La norma costituisce una deroga ai principi di carattere generale in quanto sottrae la nomina e la revoca alla sede assembleare e, proprio per questa ragione, richiede che il relativo potere sia attribuito all'ente pubblico dallo statuto sociale.

Sulla base di tale disciplina Abrescia Domenico afferma l'illegittimità della deliberazione con cui l'assemblea della s.p.a. A.M.A.T. lo ha revocato dalla carica di componente del consiglio di amministrazione in quanto, essendo stato nominato dal Comune di Taranto, solo a questo competeva il correlato potere di revoca.

L'assunto è infondato.

Lo statuto della s.p.a. A.M.A.T., sia nella versione approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 9 del 12.1.2001 (art. 11), sia in quella risultante dalla deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria nella seduta del 27.9.2004 [art. 19 secondo comma lett. b)], attribuisce all'assemblea ordinaria il potere di nomina e di revoca degli amministratori.

E' vero, come l'Abrescia deduce, che la nomina dei primi amministratori (peraltro in palese contrasto con la disposizione statutaria), fu deliberata dal Comune.

Occorre però considerare che con deliberazione assunta in data 13.12.2003, nell'imminenza della scadenza del mandato, l'assemblea della società provvide in merito al rinnovo delle cariche sociali, riappropriandosi in tal modo del potere conferitole dallo statuto.

La nomina dell'attore ha pertanto il suo fondamento non già nella originaria deliberazione comunale, i cui effetti erano necessariamente

circoscritti alla durata triennale dell'incarico, ma nella rinnovata investitura operata dall'assemblea in conformità dello statuto e francamente riesce finanche incomprensibile come, nonostante tale dato assolutamente obiettivo ed inconfutabile, nella memoria di replica dell'attore depositata il 6.4.2006 si trovi affermato che il contrario assunto della società convenuta è *del tutto privo di fondamento, oltre che non rispondente alla realtà dei fatti*.

La domanda di annullamento della deliberazione del 15.11.2005 è pertanto infondata e va conseguentemente respinta.

Venendo alle ulteriori questioni che costituiscono oggetto del giudizio instaurato dall'Abrescia, è da premettere che nel rito societario delineato dal D. Lgs. 17.1.2003 n. 5, quantunque la fissazione dell'udienza abbia luogo soltanto a seguito di istanza formulata al termine della fase preparatoria riservata all'introduzione ed alla trattazione scritta della causa, il procedimento ha inizio mediante atto di citazione (art. 2 primo comma) contenente le indicazioni di cui ai nn. da 1 a 6 dell'art. 163 c.p.c., ossia attraverso l'atto tipico funzionalmente preordinato alla instaurazione del contraddittorio nei confronti della controparte, benché ovviamente privo dell'indicazione della data dell'udienza di comparizione.

Ora, è evidente che l'assunzione della qualità di parte processuale, coerentemente con il principio di carattere generale sancito dall'art. 101 c.p.c., non può che discendere dall'atto a forma tipizzata che la legge vuole destinato a tale specifica finalità, dotato cioè di tutti i requisiti idonei a manifestare il proposito di convenire taluno in giudizio, mentre sono del tutto irrilevanti circostanze estrinseche (quali la notificazione dell'atto medesimo o la mera formulazione di una domanda) alle quali non faccia riscontro in modo

inequivocabile la esteriorizzazione della volontà di istituire il contraddittorio.

Nel caso in esame l'atto introduttivo del giudizio non soddisfa i presupposti essenziali richiesti dalla legge in quanto, pur essendo qualificato espressamente come atto di citazione per il sign. Domenico Abrescia contro la s.p.a. A.M.A.T. ed il Comune di Taranto, non contiene (v. pag. 39) la *vocatio in jus* di quest'ultimo, il quale, a differenza della prima, non è nemmeno indicato come parte convenuta (pag. 1), sebbene nei suoi confronti risulti poi proposta una domanda risarcitoria (v. pag. 40 primo periodo) e l'atto gli sia stato regolarmente notificato.

Il Comune di Taranto non può quindi essere ritenuto parte del giudizio né si vede, qualora anche fosse ipotizzabile una diversa soluzione processuale, come lo si potrebbe considerare titolare della legittimazione a contraddire ad una domanda risarcitoria che, nei termini in cui è stata formulata, ha il suo esclusivo fondamento nella mancanza di giusta causa della revoca degli amministratori (non essendo stati proposti addebiti che attengano alla autonoma lesività della condotta del socio secondo i comuni principi in tema di responsabilità aquiliana) e di conseguenza non può essere proposta che nei confronti dello stesso soggetto che ha manifestato la volontà di porre fine al rapporto di mandato, adottando la corrispondente deliberazione, ed al quale gli effetti di tale risoluzione sono perciò riferibili, ossia alla società e non certo al socio.

Inoltre, poiché la mancanza di giusta causa non incide sulla validità o sull'efficacia della revoca ma rileva esclusivamente ai fini dell'obbligo di risarcimento del danno, l'ulteriore domanda formulata dall'attore nei confronti dell'A.M.A.T. (quella cioè con cui si chiede di *accertare e dichiarare la*

manca di ogni motivazione e, quindi, di giusta causa della revoca attuata dall'AMAT S.p.A. con la delibera oggetto della presente impugnazione adottata nei confronti del Dott. Abrescia) non è sorretta dal requisito dell'interesse ad agire, inteso come aspirazione a conseguire, attraverso l'intervento del Giudice, un determinato provvedimento capace di assicurare protezione al diritto fatto valere in giudizio, essendo evidente che l'accertamento che si sollecita al Tribunale è totalmente disancorato dalla proposizione della domanda risarcitoria alla quale è funzionale e di conseguenza resterebbe fine a se stesso e privo di qualunque concreta utilità per la parte, rendendo del tutto superflua la pronuncia.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e delle attività svolte, in base agli atti si liquidano, in difetto di nota specifica, in € 4.605,00, di cui € 45,00 per spese, € 1.560,00 per diritti ed € 3.000,00 per onorario.

2) La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione della s.p.a. A.M.A.T. costituisce l'epilogo di una complessa vicenda legata alla gestione del servizio pubblico di trasporto urbano, che ha avuto il suo culmine nel dissenso manifestato dagli amministratori nei confronti delle decisioni assunte e delle direttive impartite dal Comune di Taranto nella sua qualità di socio unico.

Essa si colloca quindi nel più ampio contesto, tipico delle società a partecipazione pubblica, della situazione di diffuso conflitto derivante dall'intreccio e dalla commistione fra l'interesse perseguito dall'ente pubblico e quello in cui si esprime e sintetizza la stessa essenza della società come organismo privato avente finalità di lucro, elementi alla luce dei quali va

evidentemente valutata la mancanza di giusta causa di cui gli attori si dolgono in questa sede.

E' noto, al riguardo, che la giusta causa di revoca degli amministratori può risiedere anche in fatti e comportamenti che, pur non integrando alcuna violazione dei doveri inerenti all'espletamento della funzione gestoria, siano oggettivamente tali da impedire la prosecuzione del rapporto, richiedendosi tuttavia in tali ipotesi che non si tratti semplicemente di una divergenza di opinioni ma di situazioni sopravvenute che, determinando la caduta dell'affidamento riposto nelle capacità e nelle attitudini dell'organo amministrativo, compromettano irreparabilmente la relazione fiduciaria che è alla base dell'investitura e si pongano in antitesi con il perseguimento e la realizzazione degli scopi sociali.

Infatti mentre la situazione di insanabile disaccordo fra l'organo preponente e gli amministratori è sufficiente a giustificare il recesso unilaterale dal mandato ad amministrare, ai fini della configurazione della giusta causa occorre che essa si rifletta anche sul piano del rapporto di omogeneità e di coerenza che deve sussistere fra la condotta degli amministratori e gli interessi della società, manifestandosi cioè come espressione della incompatibilità dell'una rispetto agli altri.

In questa prospettiva è del tutto evidente che la peculiare struttura delle società mediante le quali si attua l'intervento pubblico nell'economia, in cui non sempre l'interesse sociale si identifica con quello riferibile agli enti pubblici che vi partecipano, non è priva di implicazioni allorquando si tratti, come nella specie, di valutare la condotta degli amministratori non tanto alla stregua dell'inosservanza di specifici doveri inerenti all'esercizio della

funzione, quanto piuttosto della mancata condivisione di scelte operate prevalentemente in un'ottica pubblicistica o comunque in vista del raggiungimento di obiettivi estranei o non necessariamente coincidenti con quelli della società, quando non in contrasto con essi.

E' quello che emerge analizzando le motivazioni poste dal Comune di Taranto a fondamento della deliberazione di revoca degli amministratori dell'A.M.A.T., le quali attengono sostanzialmente alla mancata ratifica di un'intesa programmatica raggiunta fra il Sindaco ed il Presidente del consiglio di amministrazione con lo scopo di superare i contrasti e le divergenze e destinata a perseguire, secondo le finalità che ne costituiscono la premessa e che trovano esplicita enunciazione nel preambolo dell'atto che la contiene, il riequilibrio del bilancio dell'ente attraverso la modificazione del contratto di affidamento del servizio all'A.M.A.T. (ed in particolare grazie all'abolizione dei contributi relativi agli abbonamenti ed alle linee improduttive), l'acquisizione da parte della società della proprietà dei beni strumentali necessari all'esercizio dell'attività di impresa, la vendita del pacchetto di maggioranza delle azioni sociali e la temporanea sospensione dell'assunzione di nuovo personale.

Era infatti accaduto che con le deliberazioni n. 69 del 13.7.2005 (v. il relativo documento nel fascicolo di parte degli attori) e n. 93 del 23.9.2005 (che non risulta allegata al fascicolo ed il cui contenuto è comunque ricostruibile attraverso altri documenti prodotti in giudizio) il Consiglio comunale aveva approvato dapprima il piano di razionalizzazione della spesa pubblica (che prevedeva l'azzeramento dei contributi erogati dal Comune all'A.M.A.T. per un importo complessivo di € 4.292.873,55) e

successivamente il riequilibrio finanziario dell'ente, al quale era funzionale l'acquisizione da parte della società del patrimonio della cooperativa a r. l. STAT in liquidazione dietro corrispettivo da regolare *attraverso lo storno delle partite creditorie e debitorie vantate verso il Comune*, ossia mediante un'operazione da porre in essere in collegamento con la transazione di una annosissima controversia giudiziaria nella quale la STAT, già proprietaria dei beni strumentali utilizzati per lo svolgimento del servizio di pubblico trasporto, ne rivendicava dal Comune l'integrale pagamento (v., in proposito, la bozza della transazione allegata alla deliberazione della Giunta municipale n. 111 del 24.2.2005, in cui si dà atto che essa *si inserisce nella logica del riequilibrio finanziario approvato dal C.C. con delibera n. 93 del 23.9.05*, ed il parere espresso in merito dal collegio sindacale dell'A.M.A.T. in data 24.10.2005).

Tali dati obiettivi ed incontrovertibili bastano a smentire l'assunto della convenuta secondo cui l'atto di intesa del 10.11.2005 prevedeva *una serie di attività tutte volte alla definizione di problematiche riguardanti la stessa AMAT*, essendo al contrario evidente che si trattava di un complesso articolato e coordinato di interventi che sicuramente erano destinati ad incidere nella sfera economica della società ed a modificare l'assetto negoziale della conduzione del servizio e tuttavia avevano la loro genesi nella situazione di disavanzo della gestione finanziaria del Comune e rispondevano essenzialmente all'esigenza di porvi rimedio.

Il che già consente di escludere che l'atteggiamento di dissenso e di prudente attesa assunto da taluni degli amministratori sia indice di ostile ed ostruzionistica resistenza alle strategie ed alle scelte operate dal socio unico

posizione antagonistica assunta nei confronti del socio), dall'altro non ha costituito oggetto di enunciazione nella sede assembleare in cui la revoca è stata deliberata e quindi è da escludere in radice che essa possa costituire valido motivo di addebito, non bastando evidentemente, a tal fine, la postuma deduzione fatta dalla convenuta con la comparsa di costituzione nel presente giudizio.

Per le stesse ragioni, poi, è evidente che la mancata approvazione dell'atto di intesa predisposto dal Comune con l'accordo del Presidente del consiglio di amministrazione non può essere ascritta anche ai componenti che non vi hanno in alcun modo contribuito, sebbene ciascuno di essi sia stato indistintamente accomunato nel giudizio di biasimo e di censura formulato dal socio unico anche in relazione a tale aspetto della vicenda, non potendosi ovviamente conoscere quale sarebbe stata la posizione che essi avrebbero assunto in merito alla questione se avessero partecipato alla decisione.

Quanto agli ulteriori addebiti, è sufficiente analizzarne il contenuto per rendersi conto che, sebbene la condotta degli amministratori si sia risolta alla fine in una sostanziale sconfessione degli intendimenti e degli obiettivi del socio unico, non per questo se ne può semplicisticamente inferire l'idoneità a compromettere il *pactum fiduciae*, la cui resistenza va pur sempre valutata al metro della capacità degli amministratori di perseguire e di realizzare gli interessi della società, ed in specie quello alla conservazione ed alla valorizzazione del proprio patrimonio ed al raggiungimento di risultati economici coerenti con la finalità di lucro che indiscutibilmente ne distingue l'attività.

Intanto deve osservarsi che la valutazione negativa circa la decisione di

(in cui, stando alla dichiarata intenzione di censurare *l'atteggiamento contrario alla linea amministrativa e politica del Comune*, in definitiva si compendia e si racchiude la sostanza della giusta causa invocata dall'A.M.A.T.), trattandosi piuttosto di accertare le ragioni per le quali essi non le hanno avallate e di valutare se tale condotta, discostandosi dagli interessi sociali, sia tale da costituire idoneo fondamento della revoca del mandato amministrativo.

Al quesito deve darsi risposta negativa in quanto il Collegio, dopo avere esaminato, sia individualmente che nelle reciproche connessioni ed influenze, gli addebiti dichiarati dal rappresentante del socio unico in occasione della riunione assembleare del 15.11.2005, è pervenuto al convincimento secondo cui essi non sono sorretti da adeguate giustificazioni alla luce dei principi generali innanzi sintetizzati e, per converso, il comportamento assunto dagli attori, quand'anche connotato da elementi di opposizione alla linea del socio, è sorretto dal responsabile ed informato apprezzamento della situazione sottoposta alla loro valutazione ed è orientato alla realizzazione dell'interesse sociale cui l'operato degli amministratori deve tendere ed uniformarsi nonostante la peculiare conformazione della struttura del sodalizio.

A tale proposito deve innanzi tutto rilevarsi che Russo Massimiliano e Messinese Alberto non parteciparono alla riunione in cui il consiglio di amministrazione deliberò di non ratificare l'atto di intesa con il Comune e pertanto la loro assenza, se da un lato non è idonea a giustificare la revoca sotto il profilo della menomazione del rapporto fiduciario (non avendo la convenuta nemmeno affermato che fosse deliberatamente preordinata a frustrare il perfezionamento dell'accordo, così da costituire sintomo della

impugnare le deliberazioni finalizzate al riequilibrio finanziario del Comune è stata operata senza tenere conto del fatto che in realtà non ha avuto alcun seguito ed anzi il consiglio di amministrazione l'ha successivamente revocata pur senza rinunciare del tutto al proposito di coltivarla in caso di concreta attuazione dei tagli (v. la deliberazione assunta in data 15.11.2005).

Ma, soprattutto, il socio unico ha trascurato di considerare le ragioni che ne avevano determinato l'adozione, astraendo completamente dalla finalità, che vi era sottesa, di salvaguardare l'equilibrio degli assetti negoziali relativi allo svolgimento del servizio di trasporto, che quelle deliberazioni minacciavano di stravolgere attraverso la modificazione unilaterale di alcuni degli elementi qualificanti del contratto di affidamento (v., in proposito, la deliberazione n.16 in data 25.8.2005 del c.d.a.).

Inoltre, con riferimento alla mancata vendita del pacchetto azionario di maggioranza della società, non può prescindersi dal considerare che la possibilità di affidamento diretto del servizio pubblico, secondo la disposizione di cui all'art. 113 quinto comma lettera c) del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, è subordinata alla condizione che l'ente affidante eserciti sul gestore un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi e che tale requisito deve ritenersi escluso in presenza di una compagine societaria composta anche da capitale privato, essendo necessaria la partecipazione pubblica totalitaria (cfr., fra le pronunzie più recenti, Cons. di Stato, Adun. Plenaria, 3.3.2008 n. 1).

Più che fondate, pertanto, erano le riserve e le perplessità manifestate dal consiglio di amministrazione dell'A.M.A.T. in merito all'espletamento delle procedure finalizzate alla vendita del pacchetto di maggioranza del capitale,

di cui era stato incaricato dal Comune, e ben a ragione ritenne di doversene astenere, in ossequio al dovere di adoperarsi in vista dell'attuazione degli obiettivi sociali, onde scongiurare una modificazione dell'assetto societario che avrebbe potuto reagire sul regime di affidamento, determinandone la illegittimità e quindi la decadenza, con inevitabili ricadute sulla solidità e forse sulla stessa esistenza della società.

Quanto poi alla determinazione di espletare la procedura concorsuale per l'assunzione di nuovi dipendenti, vivamente osteggiata dal socio unico, è evidente che essa va necessariamente valutata in inscindibile correlazione con le esigenze di funzionalità del servizio (adeguatamente illustrate nell'apposita relazione predisposta dall'ing. Giovanni Matichecchia in aderenza ai criteri stabiliti dalla Regione Puglia) e che, sebbene ogni giudizio al riguardo debba essere rapportato alla situazione esistente in quel determinato momento, i successivi sviluppi della questione hanno retrospettivamente dimostrato la totale rispondenza dell'operato degli amministratori alla necessità di incrementare la dotazione organica del personale, visto che la società ha effettivamente portato a compimento la procedura di assunzione secondo le modalità indicate nella citata relazione.

In assenza di giusta causa, gli attori, a termini dell'art. 2383 terzo comma c.c., hanno diritto al risarcimento del danno, la cui entità deve essere tuttavia circoscritta alla somma di danaro corrispondente al compenso che avrebbero percepito fino alla naturale scadenza del mandato, essendo incontestabile che la anticipata cessazione del rapporto ha impedito loro di conseguire l'indennità prevista dallo statuto sociale per l'espletamento della carica.

Non sussistono, invece, i presupposti del reato di diffamazione pretesamente consumato nei loro confronti dal rappresentante del socio unico in seno all'assemblea a seguito della quale fu revocato l'incarico, da cui fanno discendere l'obbligo solidale del Comune di Taranto (a tal fine evocato in giudizio con l'atto di chiamata in causa e rimasto contumace) e della società, la quale ne ha avallato e condiviso le motivazioni, di risarcire l'ulteriore pregiudizio consistente, oltre che nel *pretium doloris*, nella lesione della reputazione e del decoro professionale.

L'affermazione dell'assessore Umberto Ingrosso (secondo cui *il c.d.a. non solo si rendeva inadempiente ma addirittura con un comportamento gravemente colposo, quasi doloso, ha deliberato di procedere ad un concorso per l'assunzione di un numero sproporzionato di dipendenti rispetto alle esigenze dell'A.M.A.T. s.p.a., rendendo, di fatto, invendibile la quota di maggioranza della società sul mercato*) appare al Collegio meramente ricognitiva di uno degli aspetti in cui si è ritenuto di ravvisare le ragioni della revoca, non costituendo che l'esplicitazione e l'illustrazione del giudizio critico formulato nei confronti degli amministratori.

La stessa connotazione di dolo che in tal modo si è inteso conferire alla decisione di procedere alle nuove assunzioni, anche laddove se ne voglia cogliere il non casuale collegamento con il proposito di vanificare la vendita del pacchetto di maggioranza, non esorbita dai limiti della legittima censura del loro operato in quanto ne sottolinea e rafforza la volontarietà ed il significato di dissenso rispetto all'indirizzo del socio (che poi riassume e sintetizza la motivazione di fondo della decisione), senza per questo trascendere a valutazioni incompatibili con il doveroso rispetto della sfera

della dignità personale e professionale, e ciò soprattutto se si considera che sono stati proprio gli attori che, rivendicando orgogliosamente alla propria condotta il riconoscimento della finalità di preservare la società da ogni possibile conseguenza dannosa che potesse derivare dalle avventate iniziative assunte dalla proprietà, hanno giustamente valorizzato la fermezza del loro atteggiamento e la risoluta posizione assunta di fronte alle pressanti sollecitazioni ricevute dai rappresentanti del Comune.

Giova peraltro considerare che il diritto di critica, proprio perché consiste nella manifestazione di un'opinione differente da quella altrui, si esteriorizza, di regola, attraverso un giudizio che non può evidentemente rispondere ai canoni della obiettività e della imparzialità.

Il fatto, dunque, che agli attori siano stati mossi degli addebiti successivamente rivelatisi privi di fondamento in rapporto alle esigenze di sana e corretta amministrazione della società non comporta automaticamente la natura diffamatoria di tali affermazioni, le quali rivestono una finalità prevalentemente valutativa e, nei termini in cui sono state formulate, si sottraggono ad ogni possibile censura sotto il profilo della compostezza espressiva e della rilevanza dell'argomento trattato.

Allo stesso modo, l'aver profferito quelle affermazioni in seno all'assemblea appositamente convocata per deliberare intorno alla revoca degli amministratori, lungi dal costituire elemento rivelatore della loro offensività, rende di immediata percezione il rapporto di congruità esistente fra il contenuto delle frasi pronunziate dall'assessore Ingrosso e la sede destinata ad ospitarle, evidentemente deputata a provocare riflessioni e valutazioni in merito all'operato degli amministratori.

lesività ulteriori e diversi da quelli strettamente patrimoniali.

Le spese del giudizio (liquidate come in dispositivo in base al valore della causa, alle questioni trattate ed alle attività svolte) vanno poste a carico della convenuta nella congrua misura dei 2/3, mentre il limitato accoglimento della domanda ne giustifica la compensazione per la residua quota.

P.Q.M.

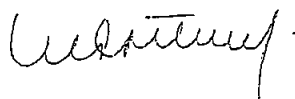
Il Tribunale, disattesa ogni altra istanza, così provvede:

- 1) rigetta le domande proposte con citazione notificata in data 6.2.2006 da Abrescia Domenico nei confronti della s.p.a. A.M.A.T. e condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese del giudizio, che liquida in € 4.605,00, oltre I.V.A. e C.A.P. ed il rimborso secondo tariffa delle spese generali;
- 2) rigetta la domanda proposta da Russo Massimiliano e Messinese Alberto nei confronti del Comune di Taranto con atto di chiamata in causa notificato in data 28.7.2006;
- 3) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da Russo Massimiliano e Messinese Alberto nei confronti della s.p.a. A.M.A.T. con citazione notificata il 16.2.2006 e con memoria di replica notificata il 27.7.2006 e conseguentemente così provvede: a) riconosciuta la mancanza di giusta causa della revoca dalla carica di consiglieri di amministrazione, condanna la s.p.a. A.M.A.T. a pagare a ciascuno di essi, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 36.783,54, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come specificato in motivazione; c) liquidate le spese del giudizio in € 6.663,00 (di cui € 543,00 per spese, € 2.120,00 per diritti ed € 4.000,00 per onorario), condanna la convenuta a rifonderne agli attori i 2/3 (oltre I.V.A. e C.A.P. ed il rimborso secondo

tariffa delle spese generali) e le compensa per la restante quota.

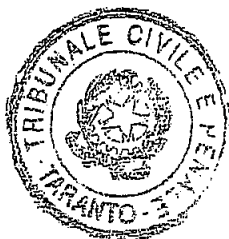
Così deciso il 24.4.2009 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.

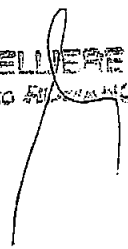
Il Presidente estensore



22 GIU. 2009

DEPOSITATA OGGI _____ NELLA
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO

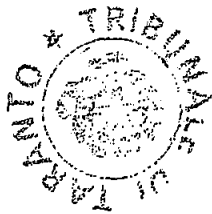


IL CANCELLIERE - C1
(Renato F. )

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti,
di mettere a esecuzione il presente titolo ,al Pubblico Ministero di darvi assistenza ,
e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quanto ne siano legalmente
richiesti.

Taranto 25 GIU. 2009



Il Cancelliere C1
RENATO ROMANO

E' copia esecutiva , conforme all'originale , che si rilascia a richiesta
dell'Avv. EVERARDO ZILIO

Per uso notifica:

Taranto , 25 GIU. 2009



Il Cancelliere C1
RENATO ROMANO

E' copia autentica di copia autentica

Taranto , 25 GIU. 2009



Il Cancelliere C1
RENATO ROMANO

731



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito

in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Marcello

DIOTAIUTI

Presidente, rel.

Mod. A

Pietro

VELLA

Giudice *Intervista*

3.87

Antonio

ATTANASIO

Giudice 10%

5.89

9.74

0.50

10.35

ha pronunciato la seguente

7-5-610.2009

S E N T E N Z A

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5792 del R.G. 2008, avente ad oggetto *azione di risarcimento danni per revoca di amministratori senza giusta causa*,

TRA

BOSCHETTI Carlo e **IPPOLITO Francesco**, elettivamente domiciliati presso l'Avv. Massimo Moretti, dal quale sono rappresentati e difesi per procura a margine della citazione,

ATTORI

E

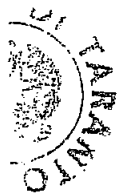
S.P.A. A.M.A.T., elettivamente domiciliata presso l'Avv. Nicola Nardelli, dal quale è rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di risposta,

CONVENUTA

Prot. N. 10798
 Del 06 GIU. 2009
 P. PRESIDENTE ☒
 DG. DIRETTORE GENERALE ☐
 DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☒
 DI. DIRETTORE TECNICO ☐
 UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 UAG. AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☒
 UA. ACQUISITI/CONTATTI ☐
 UC. CONSULTA/RELAZIO ☐
 UI. INFORMATICA ☐
 UP. PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
 UT. TECNICO ☐
 ULP. PRODOTTI TRAFICO ☐
 ULRG. RAGIONERIA/ESERCIZIO ☐
 SIO. STAFF COUL.A. ☐


8/b

Conclusioni degli attori: "In via principale, nel merito, accertare e dichiarare la mancanza di giusta causa di revoca degli amministratori della delibera assembleare del 15.11.05 per le ragioni di cui in narrativa ed ai sensi dell'art. 2383 c.c., e per l'effetto dichiarare l'A.M.A.T. S.p.A. tenuta al risarcimento del danno, così come descritto in narrativa, nei confronti degli attori e condannarla al medesimo risarcimento nella misura di cui alla narrativa (€ 88.760,00 pro capite), ovvero nella misura diversa che dovesse essere ritenuta di giustizia all'esito della fase istruttoria, oltre agli interessi legali ed al danno da svalutazione monetaria dall'evento sino al soddisfo, contenendo comunque la propria domanda, operato il cumulo, entro il limite di € 260.000,00, ed oltre all'integrale pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatorio. In via istruttoria chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: a) vero che i signori Carlo Boschetti e Ippolito Francesco hanno manifestato nel periodo successivo al settembre 2005 sintomi di stress emotivo come depressione, stanchezza, irritabilità, sbalzi di pressione arteriosa; b) vero che la revoca del c.d.a. dell'A.M.A.T. è stata addebitata dalla stampa locale ad un comportamento gravemente colposo se non doloso nell'ambito dei propri compiti di amministratori da parte degli attori; c) vero che durante la vicenda gli attori hanno lamentato un malessere diffuso e scompensi psicologici; d) vero che i mancati introiti delle indennità di componente del c.d.a. A.M.A.T. sino alla naturale scadenza del mandato hanno comportato la difficoltà dei signori Boschetti ed Ippolito di far fronte alle obbligazioni personali e familiari assunte in precedenza; e) vero che il c.d.a. A.M.A.T. affidava incarico di consulenza al rag. Roberto Della



[Handwritten signature]

Torre ed all'avv. Costantino Tessarolo per la predisposizione degli atti di vendita della maggioranza azionaria e per la verifica delle conseguenze della eventuale vendita alla luce della giurisprudenza europea e che sia il consulente che il Presidente del c.d.a. Manco più volte relazionavano agli organi comunali circa le difficoltà dell'operazione, comunque consegnando la documentazione richiesta e l'elaborato del consulente in data 13.10.05; f) vero che il 31.7.07 la dotazione organica dell'A.M.A.T. era carente per un numero di 93 dipendenti se assunti con contratto a 39 ore settimanali e di 140 unità se assunti con contratto a 26 ore settimanali, come accertato dalla relazione dell'ing. Matichecchia; g) vero che il nuovo c.d.a. dell'A.M.A.T. ha assunto 140 nuovi dipendenti; h) vero che la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2006 del c.d.a. di cui erano componenti gli attori è stata quella del 22.5.07; i) vero che l'attuale c.d.a. dell'A.M.A.T. ha revocato la delibera n. 26/05 in quanto ha ritenuto che la stessa fosse di grave nocumento all'interesse aziendale ed all'equilibrio economico-finanziario dell'A.M.A.T. Sulle posizioni d), e), f), g) e h) si chiede, inoltre, disporsi l'interrogatorio formale del legale rappresentante p.t. dell'A.M.A.T. S.p.A. Si chiede, infine, in caso di contestazione, e laddove il giudicante non ritenga di procedere alla quantificazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., ammettersi CTU volta a determinare l'entità del danno ex art. 2059 c.c. come sopra descritto (all'immagine e reputazione, alla vita di relazione, biologico ovvero da stress, nonché da perdita di chance subito dagli attori)".

Conclusioni della convenuta: "1) - preliminarmente, dichiarare improponibile ed inammissibile la domanda avanzata con l'atto di citazione notificato il

30/10/2008; 2) - in subordine, dichiarare la prescrizione dell'azione al risarcimento del danno così come invocata dagli attori e, comunque, la prescrizione e la decadenza del diritto di questi ultimi al risarcimento del danno; 3) - in via ulteriormente subordinata, rigettare la domanda avanzata dagli attori perché completamente infondata; 4) - condannare, in ogni caso, gli attori -in solido- al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 30.9.2008 Boschetti Carlo e Ippolito Francesco, premettendo che con sentenza n. 774/2007 (ormai irrevocabile) il Tribunale di Taranto ha dichiarato l'estinzione di un primo giudizio da loro promosso per la declaratoria di nullità della deliberazione assunta in data 15.11.2005 dall'assemblea della s.p.a. A.M.A.T. e per il risarcimento del danno che ne è derivato, hanno esposto e dedotto quanto segue: 1) hanno rivestito ininterrottamente dal 12.1.2001 fino alla data della revoca la qualità di componenti del consiglio di amministrazione della s.p.a. A.M.A.T., di cui il Comune di Taranto è il socio unico, costituita inizialmente in forma di azienda speciale con deliberazione n. 259 del Consiglio comunale di Taranto del 29.9.1995 e successivamente trasformata in s.p.a. con deliberazione del 12.1.2001; 2) in data 15.11.2005 l'assemblea della società, con il voto dell'assessore comunale Umberto Ingrosso in rappresentanza del socio unico, ha deliberato di revocare con effetto immediato l'intero consiglio di amministrazione, nominandone contestualmente i nuovi componenti; 3) tale determinazione è stata motivata con l'atteggiamento di contrasto e di opposizione che il consiglio di amministrazione avrebbe assunto nei confronti delle direttive e delle risoluzioni adottate dal Comune in merito alla gestione

del servizio di pubblico trasporto, affidato direttamente alla società con deliberazione consiliare n. 102 del 22.12.2003, ed al riequilibrio del bilancio dell'Ente; 4) l'inadempimento del mandato è stato ravvisato, in particolare, nella mancata vendita del 51% della quota azionaria della società, di cui il consiglio di amministrazione era stato incaricato con deliberazione della Giunta comunale del 30.12.2004, nella indizione di un concorso per l'assunzione di un numero di dipendenti sproporzionato rispetto alle esigenze del servizio, nell'impugnazione innanzi al T.A.R. della deliberazione comunale n. 69 del 13.7.2005 di approvazione del piano di razionalizzazione della spesa e nell'omessa approvazione dell'atto di intesa sottoscritto dal Sindaco e dal Presidente del consiglio di amministrazione Enzo Manco; 5) tali ragioni sono tutte prive di fondamento, e di conseguenza la revoca degli amministratori non è sorretta da giusta causa, in quanto: a) la vendita del pacchetto di maggioranza detenuto dal Comune di Taranto è stata procrastinata a seguito della proroga dell'obbligo di provvedervi entro un certo termine, disposta dalla normativa regionale, e comunque avrebbe comportato, ove attuata, la perdita del requisito della partecipazione totalitaria dell'ente locale che costituisce il presupposto indispensabile dell'affidamento diretto del servizio, rendendo ben poco appetibile l'acquisto di quote di capitale di una società ormai svuotata del suo contenuto essenziale; b) la pretestuosità del riferimento alla procedura di assunzione del nuovo personale, assolutamente necessaria per la funzionalità del servizio, è resa palese dall'assunzione di 140 dipendenti successivamente portata a compimento dal nuovo consiglio di amministrazione; c) l'eventuale ottemperanza alla deliberazione di razionalizzazione della spesa, con cui si intendeva risanare il bilancio del



uf

Comune azzerandone il debito nei confronti della società mediante l'acquisto da parte di quest'ultima dei beni della ex STAT utilizzati per l'espletamento del servizio di trasporto (definendo al tempo stesso un annoso contenzioso pendente innanzi al Tribunale di Taranto), avrebbe creato una irreversibile crisi di liquidità sociale; d) l'atto di intesa intercorso tra il Sindaco del Comune di Taranto ed il Presidente del consiglio di amministrazione, avente natura e finalità intrinsecamente politiche, non poteva impegnare i singoli componenti alla sua ratifica in quanto avrebbe comportato gravi conseguenze per i bilanci ed avrebbe esposto a rischio la stessa sopravvivenza della società, ponendosi in insanabile conflitto con il suo interesse.

Sulla base di queste ragioni, dopo avere chiarito che non è loro intenzione riproporre la domanda di declaratoria della nullità della deliberazione assembleare del 15.11.2005, hanno chiesto che, previo accertamento dell'assenza di giusta causa di revoca degli amministratori, la s.p.a. A.M.A.T. sia condannata a pagare a ciascuno di essi la somma di € 88.760,00 a titolo di risarcimento dei danni, consistenti nella mancata percezione del compenso al quale avrebbero avuto diritto fino alla naturale estinzione dell'incarico, nell'impossibilità di onorare impegni familiari precedentemente assunti, nella lesione della propria immagine professionale, nella compromissione della possibilità di ricoprire incarichi pubblici e nella lesione dell'integrità psico-fisica conseguente alla mortificazione subita per l'esclusione dalla società.

Notificato l'atto di citazione, la s.p.a. A.M.A.T. ha provveduto a notificare la comparsa di risposta, con cui ha replicato: a) che la domanda è improponibile ed inammissibile, essendo ormai divenuta irrevocabile la

sentenza emessa dal Tribunale di Taranto a conclusione del primo giudizio promosso nei suoi confronti dagli attori; b) che l'azione di risarcimento del danno è prescritta, al pari del diritto fatto valere dagli attori, i quali ne sono anche decaduti; c) che la deliberazione impugnata non si pone in contrasto con l'art. 2449 c.c. in quanto lo statuto sociale attribuisce espressamente il potere di nomina degli amministratori all'assemblea ordinaria, la quale, conformemente a tale previsione, ha designato gli attori quali componenti del consiglio di amministrazione nel corso dell'assemblea del 13.12.2003 ed ha pertanto legittimamente esercitato anche il connesso potere di revoca; d) che l'esistenza della giusta causa di revoca è agevolmente ravvisabile nella rottura del rapporto fiduciario conseguente alla condotta ostruzionistica assunta dall'organo di amministrazione nel momento in cui, rifiutandosi di ratificare l'atto di intesa sottoscritto il 10.11.2005 con il socio unico, ne ha compromesso le finalità, tanto più che le perplessità e le motivazioni allarmistiche illustrate dagli attori per giustificare la loro astensione sono state puntualmente smentite dalla successiva evoluzione della vicenda; e) che l'eventuale risarcimento del danno andrebbe comunque circoscritto agli emolumenti non percepiti, opportunamente decurtati delle eventuali utilità conseguite nell'esercizio di attività rese possibili dalla anticipata cessazione dell'incarico, con esclusione di ogni ulteriore ristoro di pregiudizi di natura non patrimoniale in realtà inesistenti perché collegati ad iniziative giornalistiche non autorizzate dalla società.

In data 21.11.2008 gli attori hanno notificato alla s.p.a. A.M.A.T. l'istanza di fissazione dell'udienza, depositata la quale il Presidente del Tribunale ha designato il Giudice relatore, che in data 30.1.2009 ha emesso il

decreto previsto dall'art. 12 del D. Lgs. 17.1.2003 n. 5.

All'udienza del 6.3.2009, esaurita la discussione della causa, il Collegio ne ha infine riservato la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) A termini dell'art. 310 primo comma c.p.c. (applicabile anche al cosiddetto rito societario in virtù della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 1 del D. Lgs. 17.1.2003 n. 5) l'estinzione del processo non estingue l'azione e quindi, non incidendo sul diritto sostanziale, non preclude la possibilità di farlo nuovamente valere in giudizio.

Privo di fondamento è pertanto il rilievo sollevato dalla convenuta a proposito della irrevocabilità della sentenza con cui il Tribunale di Taranto ha dichiarato estinto un primo giudizio promosso nei suoi confronti dagli attori.

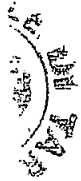
Inoltre è da rilevare che questi ultimi, pur tornando a denunciare gli aspetti che secondo la loro opinione invalidano la deliberazione assembleare del 15.11.2005, non hanno riproposto la domanda di nullità già formulata nella causa conclusasi con la sentenza n. 774/2007 pronunciata da questo stesso Tribunale.

Di conseguenza è del tutto inconferente il riferimento al termine di decadenza previsto dall'art. 2377 sesto comma c.c. (ove mai ritenuto applicabile alla fattispecie in esame), né del resto la proponibilità dell'azione di risarcimento del danno prevista dall'art. 2383 c.c. è condizionata alla impugnazione della deliberazione con cui è stata disposta la revoca degli amministratori.

Altrettanto infondata, poi, è l'eccezione di prescrizione dell'azione e del diritto al risarcimento del danno: infatti, a norma dell'art. 2949 c.c., i diritti

che derivano dai rapporti sociali si prescrivono in cinque anni ed alla data di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio (30.9.2008) il termine in questione non era ancora interamente maturato.

2) La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione della s.p.a. A.M.A.T. costituisce l'epilogo di una complessa vicenda legata alla gestione del servizio pubblico di trasporto urbano, che ha avuto il suo culmine nel dissenso manifestato dagli amministratori nei confronti delle decisioni assunte e delle direttive impartite dal Comune di Taranto nella sua qualità di socio unico.

 Essa si colloca quindi nel più ampio contesto, tipico delle società a partecipazione pubblica, della situazione di diffuso conflitto derivante dall'intreccio e dalla commistione fra l'interesse perseguito dall'ente pubblico e quello in cui si esprime e sintetizza la stessa essenza della società come organismo privato avente finalità di lucro, elementi alla luce dei quali va evidentemente valutata la mancanza di giusta causa di cui gli attori si dolgono in questa sede.



E' noto, al riguardo, che la giusta causa di revoca degli amministratori può risiedere anche in fatti e comportamenti che, pur non integrando alcuna violazione dei doveri inerenti all'espletamento della funzione gestoria, siano oggettivamente tali da impedire la prosecuzione del rapporto, richiedendosi tuttavia in tali ipotesi che non si tratti semplicemente di una divergenza di opinioni ma di situazioni sopravvenute che, determinando la caduta dell'affidamento riposto nelle capacità e nelle attitudini dell'organo amministrativo, compromettano irreparabilmente la relazione fiduciaria che è alla base dell'investitura e si pongano in antitesi con il perseguimento e la

realizzazione degli scopi sociali.

Infatti mentre la situazione di insanabile disaccordo fra l'organo preponente e gli amministratori è sufficiente a giustificare il recesso unilaterale dal mandato ad amministrare, ai fini della configurazione della giusta causa occorre che essa si rifletta anche sul piano del rapporto di omogeneità e di coerenza che deve sussistere fra la condotta degli amministratori e gli interessi della società, manifestandosi cioè come espressione della incompatibilità dell'una rispetto agli altri.

In questa prospettiva è del tutto evidente che la peculiare struttura delle società mediante le quali si attua l'intervento pubblico nell'economia, in cui non sempre l'interesse sociale si identifica con quello riferibile agli enti pubblici che vi partecipano, non è priva di implicazioni allorquando si tratti, come nella specie, di valutare la condotta degli amministratori non tanto alla stregua dell'inosservanza di specifici doveri inerenti all'esercizio della funzione, quanto piuttosto della mancata condivisione di scelte operate prevalentemente in un'ottica pubblicistica o comunque in vista del raggiungimento di obiettivi estranei o non necessariamente coincidenti con quelli della società, quando non in contrasto con essi.

E' quello che emerge analizzando le motivazioni poste dal Comune di Taranto a fondamento della deliberazione di revoca degli amministratori dell'A.M.A.T., le quali attengono sostanzialmente alla mancata ratifica di un'intesa programmatica raggiunta fra il Sindaco ed il Presidente del consiglio di amministrazione con lo scopo di superare i contrasti e le divergenze e destinata a perseguire, secondo le finalità che ne costituiscono la premessa e che trovano esplicita enunciazione nel preambolo dell'atto che la contiene, il

riequilibrio del bilancio dell'ente attraverso la modificazione del contratto di affidamento del servizio all'A.M.A.T. (ed in particolare grazie all'abolizione dei contributi relativi agli abbonamenti ed alle linee improduttive), l'acquisizione da parte della società della proprietà dei beni strumentali necessari all'esercizio dell'attività di impresa, la vendita del pacchetto di maggioranza delle azioni sociali e la temporanea sospensione dell'assunzione di nuovo personale.

Era infatti accaduto che con le deliberazioni n. 69 del 13.7.2005 (v. il relativo documento nel fascicolo di parte degli attori) e n. 93 del 23.9.2005 (che non risulta allegata al fascicolo ed il cui contenuto è comunque ricostruibile attraverso altri documenti prodotti in giudizio) il Consiglio comunale aveva approvato dapprima il piano di razionalizzazione della spesa pubblica (che prevedeva l'azzeramento dei contributi erogati dal Comune all'A.M.A.T. per un importo complessivo di € 4.292.873,55) e successivamente il riequilibrio finanziario dell'ente, al quale era funzionale l'acquisizione da parte della società del patrimonio della cooperativa a r. l. STAT in liquidazione dietro corrispettivo da regolare *attraverso lo storno delle partite creditorie e debitorie vantate verso il Comune*, ossia mediante un'operazione da porre in essere in collegamento con la transazione di una annosissima controversia giudiziaria nella quale la STAT, già proprietaria dei beni strumentali utilizzati per lo svolgimento del servizio di pubblico trasporto, ne rivendicava dal Comune l'integrale pagamento (v., in proposito, la bozza della transazione allegata alla deliberazione della Giunta municipale n. 111 del 24.2.2005, in cui si dà atto che essa *si inserisce nella logica del riequilibrio finanziario approvato dal C.C. con delibera n. 93 del 23.9.05*, ed il

parere espresso in merito dal collegio sindacale dell'A.M.A.T. in data 24.10.2005).

Tali dati obiettivi ed incontrovertibili bastano a smentire l'assunto della convenuta secondo cui l'atto di intesa del 10.11.2005 prevedeva *una serie di attività tutte volte alla definizione di problematiche riguardanti la stessa AMAT*, essendo al contrario evidente che si trattava di un complesso articolato e coordinato di interventi che sicuramente erano destinati ad incidere nella sfera economica della società ed a modificare l'assetto negoziale della conduzione del servizio e tuttavia avevano la loro genesi nella situazione di disavanzo della gestione finanziaria del Comune e rispondevano essenzialmente all'esigenza di porvi rimedio.

Il che già consente di escludere che l'atteggiamento di dissenso e di prudente attesa assunto da taluni degli amministratori sia indice di ostile ed ostruzionistica resistenza alle strategie ed alle scelte operate dal socio unico (in cui, stando alla dichiarata intenzione di censurare *l'atteggiamento contrario alla linea amministrativa e politica del Comune*, in definitiva si compendia e si racchiude la sostanza della giusta causa invocata dall'A.M.A.T.), trattandosi piuttosto di accertare le ragioni per le quali essi non le hanno avallate e di valutare se tale condotta, discostandosi dagli interessi sociali, sia tale da costituire idoneo fondamento della revoca del mandato amministrativo.

Al quesito deve darsi risposta negativa in quanto il Collegio, dopo avere esaminato, sia individualmente che nelle reciproche connessioni ed influenze, gli addebiti dichiarati dal rappresentante del socio unico in occasione della riunione assembleare del 15.11.2005, è pervenuto al convincimento secondo

cui essi non sono sorretti da adeguate giustificazioni alla luce dei principi generali innanzi sintetizzati e, per converso, il comportamento assunto dagli attori, quand'anche connotato da elementi di opposizione alla linea del socio, è sorretto dal responsabile ed informato apprezzamento della situazione sottoposta alla loro valutazione ed è orientato alla realizzazione dell'interesse sociale cui l'operato degli amministratori deve tendere ed uniformarsi nonostante la peculiare conformazione della struttura del sodalizio.

E' infatti sufficiente analizzarne il contenuto per rendersi conto che; sebbene la condotta degli amministratori si sia risolta alla fine in una sostanziale sconfessione degli intendimenti e degli obiettivi del socio unico, non per questo se ne può semplicisticamente inferire l'idoneità a compromettere il *pactum fiduciae*, la cui resistenza va pur sempre valutata al metro della capacità degli amministratori di perseguire e di realizzare gli interessi della società, ed in specie quello alla conservazione ed alla valorizzazione del proprio patrimonio ed al raggiungimento di risultati economici coerenti con la finalità di lucro che indiscutibilmente ne distingue l'attività.

Intanto deve osservarsi che la valutazione negativa circa la decisione di impugnare le deliberazioni finalizzate al riequilibrio finanziario del Comune è stata operata senza tenere conto del fatto che in realtà non ha avuto alcun seguito ed anzi il consiglio di amministrazione l'ha successivamente revocata pur senza rinunciare del tutto al proposito di coltivarla in caso di concreta attuazione dei tagli (v. la deliberazione assunta in data 15.11.2005).

Ma, soprattutto, il socio unico ha trascurato di considerare le ragioni che ne avevano determinato l'adozione, astraendo completamente dalla

finalità, che vi era sottesa, di salvaguardare l'equilibrio degli assetti negoziali relativi allo svolgimento del servizio di trasporto, che quelle deliberazioni minacciavano di stravolgere attraverso la modificazione unilaterale di alcuni degli elementi qualificanti del contratto di affidamento (v., in proposito, la deliberazione n.16 in data 25.8.2005 del c.d.a.).

Inoltre, con riferimento alla mancata vendita del pacchetto azionario di maggioranza della società, non può prescindersi dal considerare che la possibilità di affidamento diretto del servizio pubblico, secondo la disposizione di cui all'art. 113 quinto comma lettera c) del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, è subordinata alla condizione che l'ente affidante eserciti sul gestore un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi e che tale requisito deve ritenersi escluso in presenza di una compagine societaria composta anche da capitale privato, essendo necessaria la partecipazione pubblica totalitaria (cfr., fra le pronunzie più recenti, Cons. di Stato, Adun. Plenaria, 3.3.2008.n. 1).

Più che fondate, pertanto, erano le riserve e le perplessità manifestate dal consiglio di amministrazione dell'A.M.A.T. in merito all'espletamento delle procedure finalizzate alla vendita del pacchetto di maggioranza del capitale, di cui era stato incaricato dal Comune, e ben a ragione ritenne di doversene astenere, in ossequio al dovere di adoperarsi in vista dell'attuazione degli obiettivi sociali, onde scongiurare una modificazione dell'assetto societario che avrebbe potuto reagire sul regime di affidamento, determinandone la illegittimità e quindi la decadenza, con inevitabili ricadute sulla solidità e forse sulla stessa esistenza della società.

Quanto poi alla determinazione di espletare la procedura concorsuale

per l'assunzione di nuovi dipendenti, vivamente osteggiata dal socio unico, è evidente che essa va necessariamente valutata in inscindibile correlazione con le esigenze di funzionalità del servizio (adeguatamente illustrate nell'apposita relazione predisposta dall'ing. Giovanni Matichecchia in aderenza ai criteri stabiliti dalla Regione Puglia) e che, sebbene ogni giudizio al riguardo debba essere rapportato alla situazione esistente in quel determinato momento, i successivi sviluppi della questione hanno retrospettivamente dimostrato la totale rispondenza dell'operato degli amministratori alla necessità di incrementare la dotazione organica del personale, visto che la società ha effettivamente portato a compimento la procedura di assunzione secondo le modalità indicate nella citata relazione.

In assenza di giusta causa, gli attori, a termini dell'art. 2383 terzo comma c.c., hanno diritto al risarcimento del danno, la cui entità deve essere tuttavia circoscritta alla somma di danaro corrispondente al compenso che avrebbero percepito fino alla naturale scadenza del mandato, essendo incontestabile che la anticipata cessazione del rapporto ha impedito loro di conseguire l'indennità prevista dallo statuto sociale per l'espletamento della carica.

Non sussistono, invece, i presupposti per il riconoscimento dell'ulteriore pregiudizio che essi fanno discendere dalle modalità con cui è stata disposta la revoca ed in particolare dalla natura diffamatoria delle dichiarazioni del rappresentante del socio unico in seno all'assemblea a seguito della quale fu revocato l'incarico.

L'affermazione dell'assessore Umberto Ingrosso (a detta del quale il c.d.a. non solo si rendeva inadempiente ma addirittura con un

comportamento gravemente colposo, quasi doloso, ha deliberato di procedere ad un concorso per l'assunzione di un numero sproporzionato di dipendenti rispetto alle esigenze dell'A.M.A.T. s.p.a., rendendo, di fatto, invendibile la quota di maggioranza della società sul mercato) appare al Collegio meramente ricognitiva di uno degli aspetti in cui si è ritenuto di ravvisare le ragioni della revoca, non costituendo che l'esplicitazione e l'illustrazione del giudizio critico formulato nei confronti degli amministratori.

La stessa connotazione di dolo che in tal modo si è inteso conferire alla decisione di procedere alle nuove assunzioni, anche laddove se ne voglia cogliere il non casuale collegamento con il proposito di vanificare la vendita del pacchetto di maggioranza, non esorbita dai limiti della legittima censura del loro operato in quanto ne sottolinea e rafforza la volontarietà ed il significato di dissenso rispetto all'indirizzo del socio (che poi riassume e sintetizza la motivazione di fondo della decisione), senza per questo trascendere a valutazioni incompatibili con il doveroso rispetto della sfera della dignità personale e professionale, e ciò soprattutto se si considera che sono stati proprio gli attori che, rivendicando orgogliosamente alla propria condotta il riconoscimento della finalità di preservare la società da ogni possibile conseguenza dannosa che potesse derivare dalle avventate iniziative assunte dalla proprietà, hanno giustamente valorizzato la fermezza del loro atteggiamento e la risoluta posizione assunta di fronte alle pressanti sollecitazioni ricevute dai rappresentanti del Comune.

Giova peraltro considerare che il diritto di critica, proprio perché consiste nella manifestazione di un'opinione differente da quella altrui, si esteriorizza, di regola, attraverso un giudizio che non può evidentemente

rispondere ai canoni della obiettività e della imparzialità.

Il fatto, dunque, che agli attori siano stati mossi degli addebiti successivamente rivelatisi privi di fondamento in rapporto alle esigenze di sana e corretta amministrazione della società non comporta automaticamente la natura diffamatoria o comunque offensiva di tali affermazioni, le quali rivestono una finalità prevalentemente valutativa e, nei termini in cui sono state formulate, si sottraggono ad ogni possibile censura sotto il profilo della compostezza espressiva e della rilevanza dell'argomento trattato.

Allo stesso modo, l'aver profferito quelle affermazioni in seno all'assemblea appositamente convocata per deliberare intorno alla revoca degli amministratori, lungi dal costituire elemento rivelatore della loro offensività, rende di immediata percezione il rapporto di congruità esistente fra il contenuto delle frasi pronunziate dall'assessore Ingrosso e la sede destinata ad ospitarle, evidentemente deputata a provocare riflessioni e valutazioni in merito all'operato degli amministratori.

Deve ancora rilevarsi che le ulteriori componenti del danno lamentato dagli attori (compromissione dello stato di salute personale e della vita familiare e di relazione, impossibilità di onorare impegni precedentemente assunti facendo affidamento sull'indennità di carica) sono state enunciate in modo del tutto assiomatico e senza alcun riferimento a situazioni specifiche e circostanziate, né alcun sostegno possono ricevere dalla prova orale richiesta con l'istanza di fissazione dell'udienza, la quale sconta la natura stessa dei fatti che si vorrebbe dimostrare e, per quanto la si voglia circoscritta alla mera osservazione di fatti e comportamenti, non si affranca comunque dai limiti delle valutazioni soggettive e personali precluse ai testimoni.

Quanto poi al clamore suscitato dalla vicenda nell'opinione pubblica ed alla perdita di future opportunità, basti osservare, rispettivamente, che la convenuta non può essere chiamata a rispondere di iniziative riferibili agli organi di stampa (e tanto meno delle modalità di propalazione delle notizie, di cui peraltro non è stata nemmeno indicata la potenziale lesività) e che la mera impossibilità di completamento dell'esperienza legata all'espletamento della carica di amministratore appare fin troppo fumosa e generica per potervi ravvisare il fondamento causale di un ragionevole impedimento all'assunzione di ulteriori cariche dirigenziali.

L'art. 21 dello statuto sociale prevede al terzo comma che gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Con deliberazione del 13.12.2003 l'assemblea della s.p.a. A.M.A.T. ha rinnovato il consiglio di amministrazione per la durata di tre anni a decorrere dal 12.1.2004 ed ha contestualmente determinato in € 2.040,53 l'importo dell'indennità mensile riconosciuta ai singoli componenti diversi dal Presidente e dal vice Presidente.

La scadenza del mandato va collocata al 22.5.2007, data in cui si è tenuta l'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio (v. la deduzione degli attori, non contestata dalla convenuta).

In difetto di ulteriori specificazioni deve inoltre ritenersi, considerata la decorrenza dell'incarico, che l'indennità del mese di novembre 2005 sia stata corrisposta agli amministratori prima della loro revoca, risalente al 15.11.2005.

Compete in definitiva a ciascuno degli attori la somma di € 36.783,54 (= € 2.040,53 x n. 18 mensilità), la quale, vertendosi in fattispecie di risarcimento del danno, esprime un debito di valore e deve essere quindi ragguagliata all'attualità mediante applicazione degli indici I.S.T.A.T., con maggiorazione degli interessi legali da calcolare, con decorrenza dalla data mensile di maturazione, su ciascuno dei ratei del compenso fino al definitivo adempimento.

Le spese del giudizio (liquidate come in dispositivo in base al valore della causa, alle questioni trattate ed alle attività svolte) vanno poste a carico della convenuta nella congrua misura dei 2/3, mentre il limitato accoglimento della domanda ne giustifica la compensazione per la residua quota.

La parte ripetibile va infine attribuita all'Avv. Massimo Moretti, che ha reso la dichiarazione prescritta dall'art. 93 c.p.c. ai fini della distrazione in suo favore.

P.Q.M.

Il Tribunale accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da Boschetti Carlo e Ippolito Francesco nei confronti della s.p.a. A.M.A.T. con citazione notificata il 30.9.2008 e conseguentemente così provvede:

- 1) riconosciuta la mancanza di giusta causa della revoca dalla carica di consiglieri di amministrazione, condanna la s.p.a. A.M.A.T. a pagare a ciascuno di essi, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 36.783,54, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come specificato in motivazione;
- 2) liquidate le spese del giudizio in € 5.964,52 (di cui € 524,52 per spese, € 1.840,00 per diritti ed € 3.600,00 per onorario), condanna la convenuta a

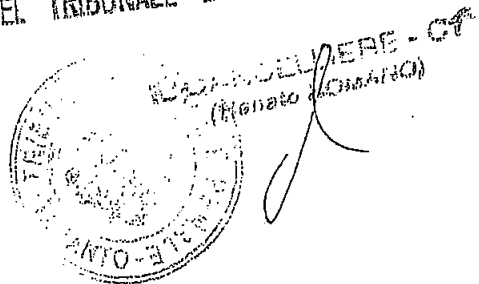
rifonderne agli attori i 2/3 (oltre I.V.A. e C.A.P. ed il rimborso secondo tariffa delle spese generali) e le compensa per la restante quota, attribuendo la parte ripetibile all'Avv. Massimo Moretti in qualità di distrattario.

Così deciso il 24.4.2009 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.

Il Presidente estensore

Luigi...

DEPOSITATA OGGI
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO
NELLA
23 GIU. 2009



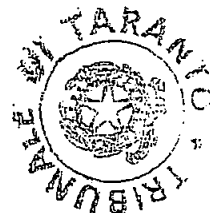
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti,
di mettere a esecuzione il presente titolo ,al Pubblico Ministero di darvi assistenza ,
e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quanto ne siano legalmente
richiesti.

Taranto _____ 4/6/09 _____

F. To

Il Cancelliere CI
RENATO ROMANO



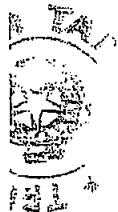
E' copia esecutiva , conforme all'originale , che si rilascia a richiesta
dell'Avv. MASSIMO MORETTI _____

Per uso notifica:

Taranto , _____ 4/6/09 _____

F. To

Il Cancelliere CI
RENATO ROMANO



E' copia autentica di copia autentica

Taranto , _____ 4/6/09 _____

Il Cancelliere CI
Renato Romano



RIEPILOGO SOMME DOVUTE ED INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

Con sentenza n. 731 del 24.4.09, depositata il 3.6.09, in corso di registrazione, il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile in composizione collegiale, accogliendo per quanto di ragione la domanda di Boschetti Carlo e Ippolito Francesco, rappresentati dall'avv. Massimo Moretti, proposta con atto di citazione notificato in data 30.9.08 nei confronti dell'A.M.A.T. S.p.A., condannava la società convenuta al pagamento in favore sia di Boschetti Carlo che di Ippolito Francesco, a titolo di risarcimento del danno, la somma pro capite di € 36.783,54, oltre rivalutazione monetaria ed agli interessi legali da calcolare, con decorrenza dalla data mensile di maturazione, su ciascuno dei ratei del compenso fino al definitivo adempimento, nonché al pagamento in favore dell'avv. Massimo Moretti, dichiaratosi anticipatario, dei 2/3 delle spese processuali, liquidate in complessivi € 5.964,52, oltre gli accessori come per legge, con compensazione del residuo terzo; ciò premesso ed in virtù dell'indicato titolo, che viene notificato in forma esecutiva unitamente al presente riepilogo;

INTIMA

STUDIO LEGALE
SILVANO STAFFA

Alla A.M.A.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Taranto alla Via C. Battisti 657, di pagare, nel termine di giorni dieci dalla ricezione del presente atto, le seguenti somme in favore dei soggetti che seguono:

Somme dovute in favore di Boschetti Carlo

Risarcimento liquidato in sentenza	36.783,54
Rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo	2.015,19
Interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo	2.856,00
TOTALE DA VERSARE IN FAVORE DI BOSCHETTI C.	41.654,73

Oltre agli interessi legali e rivalutazione su € 38.798,73 dal 6.6.09 al saldo.

Somme dovute in favore di Ippolito Francesco

Risarcimento liquidato in sentenza	36.783,54
Rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo	2.015,19

Interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo 2.856,00

TOTALE DA VERSARE IN FAVORE DI IPPOLITO F.SCO 41.654,73

Oltre agli interessi legali e rivalutazione su € 38.798,73 dal 6.6.09 al saldo.

Intima, altresì, all'A.M.A.T. S.p.A. di pagare in favore dell'avv. Massimo Moretti, con studio in Taranto alla Piazza Ebalia n. 6, nel termine di giorni 10 dalla notifica in forma esecutiva della sentenza e del presente riepilogo, le spese processuali come da specifica che segue:

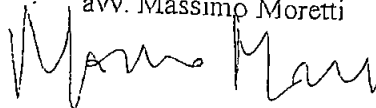
2/3 delle spese liquidate in sentenza	349,68	3.626,68
Esame sentenza integrale		52,00
Sessioni		103,00
Corrispondenza		103,00
Pagamento diritto Repertorio	8,00	26,00
Registrazione (due accessi ufficio del registro)		52,00
Richiesta copie esecutive	56,64	32,00
Ritiro copie esecutive		26,00
Ritiro fascicolo		26,00
Notifica sentenza	8,58	26,00
Esame relata		26,00
Nota specifica		52,00
Rimborso forfetario art. 14 l.p.		<u>518,84</u>
TOTALI		4.669,52
Spese vive (escluso costo registrazione)		422,90
CAP su imponibile di € 4.669,52		93,40
IVA su imponibile di € 4.762,92		<u>952,59</u>
TOTALE		6.138,41

Oltre al costo della registrazione della sentenza, agli interessi moratori su € 6.138,41 dalla data di notifica del presente riepilogo sino al pagamento.

In caso di omesso pagamento delle somme sopraindicate, nel termine di giorni 10 dalla notifica del titolo esecutivo e del presente riepilogo, si procederà alla notifica dell'atto di precetto e quindi esecutivamente per il recupero delle somme dovute.

Taranto 05.06.09

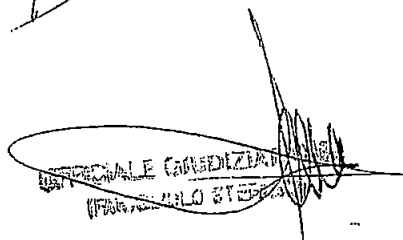
avv. Massimo Moretti



Il sottoscritto Assistente UNEP della Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ad istanza dell'avv. Massimo Moretti, nella qualità di difensore e procuratore di Boschetti Carlo ed Ippolito Francesco, ho notificato copia della sentenza n. 731/09 del Tribunale di Taranto e dell'allegato riepilogo all'A.M.A.T. S.p.A. (Azienda per la mobilità dell'Area Urbana di Taranto S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Taranto alla Via C. Battisti n. 657, consegnandola a mani

A mani dell'impiegato/funzionario
Sig. Carlo Russo
addetto all'ufficio ed incaricato della
ricezione degli atti.

TA 06/06/09



TRIBUNALE D'APPELLO DI TARANTO
UFFICIO GENERALE D'AMMINISTRAZIONE

RECEVUE

COPIA

*Vi è mandato
nell'originale*

Il signor Arch. Carlo Boschetti, residente in Taranto ed ivi elettivamente domiciliato alla Piazza Ebalia n. 6 presso lo studio dell'avv. Massimo Moretti dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine del presente atto,

URGENTE *13231*
premesse

Con sentenza n. 731 del 24.4.09, depositata il 3.6.09, in corso di registrazione, il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile in composizione collegiale, accogliendo per quanto di ragione la domanda di Boschetti Carlo, rappresentato dall'avv. Massimo Moretti, proposta con atto di citazione notificato in data 30.9.08 nei confronti dell'A.M.A.T. S.p.A., ha condannato la società convenuta al pagamento in favore di Boschetti Carlo, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 36.783,54, oltre rivalutazione monetaria ed agli interessi legali da calcolare, con decorrenza dalla data mensile di maturazione, su ciascuno dei ratei del compenso fino al definitivo adempimento,

che alla data odierna non risulta raggiunto alcun accordo circa il risarcimento né risultano saldate le somme dovute a titolo di rifusione delle spese e competenze di causa;

che è intenzione dell'attore procedere esecutivamente nei confronti dell'A.M.A.T. S.p.A. per il pagamento delle somme dovute, riservando ogni ulteriore azione con particolare riferimento anche all'eventuale appello della sentenza emessa dal Tribunale di Taranto;

ciò premesso ed in virtù dell'indicato titolo, che è stato notificato all'A.M.A.T. S.p.A. in forma esecutiva in data 6.6.09, e salva ogni ulteriore azione riferita alla medesima sentenza oggi azionata,

INTIMA PRECETTO

All'A.M.A.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 657, di pagare in favore di Boschetti Arch. Carlo, con le modalità di cui all'art. 1182 c. 3 c.c., le seguenti somme, nel termine di giorni dieci dal ricevimento del presente atto :

ProL N 13231
Del 09 LUG. 2009
P PRESIDENTE ☒
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☒
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☒
STQ STAFF QUALITA' ☐

N.C. h 867 Mod. 1
Dir. 3.8
Trib. 5.00
9.00
0.50
10.00

09 LUG. 2009

Risarcimento liquidato in sentenza	36.783,54
Rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al 5.6.09	2.015,19
Interessi legali dalle singole scadenze al 5.6.09	2.856,00

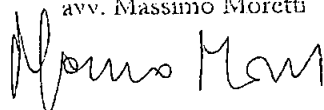
TOTALE DA VERSARE IN FAVORE DI BOSCHETTI C. 41.654,73 •

Oltre agli interessi legali e rivalutazione su € 38.798,73 dal 6.6.09 al saldo, nonché le ulteriori somme che seguono, riferite alla redazione dell'atto di precetto:

Posizione e archivio fase esecutiva		77,00
Esame titolo esecutivo		19,00
Mandato e autentica		19,00
Redazione atto di precetto		77,00
Onorario precetto		68,00
Dattilografia e collazione		12,00
Notifica precetto	8,90	19,00
Esame relata		19,00
Nota specifica		39,00
Rimborso forf. Ex art. 15 l.p.		43,63
Totale	8,90	392,63
Spese vive		8,90
CAP 2% su imponibile di Euro 392,63		7,86
IVA 20% su imponibile di Euro 400,49		80,10
	in totale	489,49 •

Salvo errori ed omissioni oltre le successive, con avvertimento che non adempiendo nel termine di dieci giorni dal ricevimento del presente atto si procederà ad esecuzione forzata.

Taranto 7.7.09

avv. Massimo Moretti


Io sottoscritto Assistente UNEP addetto alla Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ad istanza dell'avv. Massimo Moretti ho notificato copia del presente atto di precetto all'A.M.A.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Taranto alla Via C. Battisti n. 657, consegnandola a mani

A mani dell'impiegato funzionario
Sig. Stasella Sorens
addetto
ricezione atti
L. TA 09/07/09
Ufficio della

UFFICIALE GIUDIZIARIO
(FANIGLIO STEFANO)

URGENTE

GIUDIZIO ES
FANIGLIO

COPIA

L'avv. Massimo Moretti, in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., residente in Taranto ed
ivi domiciliato alla Piazza Ebalia n. 6,

premess

AGENTE

Vi è
mandato
non originale

Con sentenza n. 731 del 24.4.09, depositata il 3.6.09, in corso di registrazione, il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile in composizione collegiale, accogliendo per quanto di ragione la domanda di Boschetti Carlo e Ippolito Francesco, entrambi rappresentati dall'avv. Massimo Moretti, proposta con atto di citazione notificato in data 30.9.08 nei confronti dell'A.M.A.T. S.p.A., ha condannato la società convenuta al pagamento in favore di Boschetti Carlo e di Ippolito Francesco, a titolo di risarcimento del danno, della somma pro capite di € 36.783,54, oltre rivalutazione monetaria ed agli interessi legali da calcolare, con decorrenza dalla data mensile di maturazione, su ciascuno dei ratei del compenso fino al definitivo adempimento, nonché al pagamento in favore dell'avv. Massimo Moretti, dichiaratosi anticipatario, dei 2/3 delle spese processuali, liquidate in complessivi € 5.964,52, oltre gli accessori come per legge, con compensazione del residuo terzo

che alla data odierna non risulta raggiunto alcun accordo circa il risarcimento né risultano saldate le somme dovute a titolo di rifusione delle spese e competenze di causa;

che è intenzione dell'attore procedere esecutivamente nei confronti dell'A.M.A.T. S.p.A. per il pagamento delle somme dovute a titolo di spese legali, riservando ogni ulteriore azione;

ciò premesso ed in virtù dell'indicato titolo, che è stato notificato all'A.M.A.T. S.p.A. in forma esecutiva in data 6.6.09, e salva ogni ulteriore azione riferita alla medesima sentenza oggi azionata,

INTIMA PRECETTO

13233

Prot. N	09 LUG. 2009
Del	
P	PRESIDENTE
DG	DIRETTORE GENERALE
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT	DIRETTORE TECNICO
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
UA	ACQUISTI / CONTRATTI
UC	CONTABILITA' / BILANCIO
UI	INFORMATICA
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT	TECNICO
U/PT	PRODOTTI/TRAFFICO
U/LRG	RAGIONERIA/ECONOMATO
STQ	STAFF QUALITA'

Mod.A.	
3.87	
3.89	
3.14	
0.59	
10.35	

Taranto il 8 LUG. 2009

All'A.M.A.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 657, di pagare in favore dell'avv. Massimo Moretti, con le modalità di cui all'art. 1182 c. 3 c.c., le seguenti somme, nel termine di giorni dieci dal ricevimento del presente atto :

2/3 delle spese liquidate in sentenza	349,68	3.626,68
Esame sentenza integrale		52,00
Sessioni		103,00
Corrispondenza		103,00
Pagamento diritto Repertorio	8,00	26,00
Registrazione (due accessi ufficio del registro)		52,00
Richiesta copie esecutive	56,64	32,00
Ritiro copie esecutive		26,00
Ritiro fascicolo		26,00
Notifica sentenza	8,58	26,00
Esame relata		26,00
Nota specifica		52,00
Rimborso forfetario art. 14 l.p.		518,84
TOTALI		4.669,52
Spese vive (escluso costo registrazione)		422,90
CAP su imponibile di € 4.669,52		93,40
IVA su imponibile di € 4.762,92		952,59
TOTALE		6.138,41
Posizione e archivio fase esecutiva		65,00
Esame titolo esecutivo		16,00
Redazione atto di precetto		45,00
Onorario precetto		45,00

Dattilografia e collazione		10,00
Notifica precetto	8,90	16,00
Esame relata		16,00
Nota specifica		32,00
Rimborso forf. Ex art. 15 l.p.		33,13
Totale	8,90	6.436,54
Spese vive		8,90
CAP 2% su imponibile di Euro 298,13		5,97
IVA 20% su imponibile di Euro 304,10		60,82
	in totale	6.512,23

Salvo errori ed omissioni oltre le successive, con avvertimento che non adempiendo nel termine di dieci giorni dal ricevimento del presente atto si procederà ad esecuzione for-

7/7/09
7/7/09

Taranto 7.7.09

avv. Massimo Moretti

Massimo Moretti

Io sottoscritto Assistente UNEP addetto alla Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ad istanza dell'avv. Massimo Moretti ho notificato copia del presente atto di precetto all'A.M.A.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Taranto alla Via C. Battisti n. 657, consegnandola a mani

A mani dell'impiegato/funzionario

Sig. *Stefano Leurs*
addetto all'ufficio ed incaricato della
ricezione degli atti.

TA 09/07/09

UFFICIALE GIUDIZIARIO
TARANTO

Vi è mandato
suppl. originale

Il signor Francesco Ippolito, residente in Taranto ed ivi elettivamente domiciliato alla Piazza Ebalia n. 6 presso lo studio dell'avv. Massimo Moretti dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine del presente atto,

premessi

URGENTE

Con sentenza n. 731 del 24.4.09, depositata il 3.6.09, in corso di registrazione, il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile in composizione collegiale, accogliendo per quanto di ragione la domanda di Ippolito Francesco, rappresentato dall'avv. Massimo Moretti, proposta con atto di citazione notificato in data 30.9.08 nei confronti dell'A.M.A.T. S.p.A., ha condannato la società convenuta al pagamento in favore di Ippolito Francesco, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 36.783,54, oltre rivalutazione monetaria ed agli interessi legali da calcolare, con decorrenza dalla data mensile di maturazione, su ciascuno dei ratei del compenso fino al definitivo adempimento,

che alla data odierna non risulta raggiunto alcun accordo circa il risarcimento né risultano saldate le somme dovute a titolo di rifusione delle spese e competenze di causa;

che è intenzione dell'attore procedere esecutivamente nei confronti dell'A.M.A.T. S.p.A. per il pagamento delle somme dovute, riservando ogni ulteriore azione con particolare riferimento anche all'eventuale appello della sentenza emessa dal Tribunale di Taranto;

ciò premesso ed in virtù dell'indicato titolo, che è stato notificato all'A.M.A.T. S.p.A. in forma esecutiva in data 6.6.09, e salva ogni ulteriore azione riferita alla medesima sentenza oggi azionata,

INTIMA PRECETTO

All'A.M.A.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 657, di pagare in favore di Ippolito Francesco, con le modalità di cui all'art. 1182 c. 3 c.c., le seguenti somme, nel termine di giorni dieci dal ricevimento del presente atto :

13232
Prot. N. 09 LUG. 2009
Del P PRESIDENTE ☒
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☒
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFICO ☐
URG RAGIONERIA ECONOMATO ☒
STQ STAFF QUALITA' ☐

N. Cron. 14866
Di 14
Trib. Tar.

0 LUG. 2009

Risarcimento liquidato in sentenza	36.783,54
Rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al 5.6.09	2.015,19
Interessi legali dalle singole scadenze al 5.6.09	2.856,00

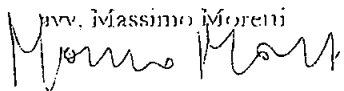
TOTALE DA VERSARE IN FAVORE DI IPPOLITO F.SCO 41.654,73

Oltre agli interessi legali e rivalutazione su € 38.798,73 dal 6.6.09 al saldo, nonché le ulteriori somme che seguono, riferite alla redazione dell'atto di precetto:

Posizione e archivio fase esecutiva		77,00
Esame titolo esecutivo		19,00
Mandato e autentica		19,00
Redazione atto di precetto		77,00
Onorario precetto		68,00
Dattilografia e collazione		12,00
Notifica precetto	8,90	19,00
Esame relata		19,00
Nota specifica		39,00
Rimborso forf. Ex art. 15 l.p.		43,63
Totale	8,90	392,63
Spese vive		8,90
CAP 2% su imponibile di Euro 392,63		7,86
IVA 20% su imponibile di Euro 400,49		80,10
	in totale	489,49

Salvo errori ed omissioni oltre le successive, con avvertimento che non adempiendo nel termine di dieci giorni dal ricevimento del presente atto si procederà ad esecuzione forzata.

Taranto 7.7.09

Avv. Massimo Moretti


Io sottoscritto Assistente UNEP addetto alla Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ad istanza dell'avv. Massimo Moretti ho notificato copia del presente atto di precetto all'A.M.A.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in taranto alla Via C. Battisti n. 657, consegnandola a mani

... dell'impiegato/funzionario
Stefano Lorenzini
addetto all'ufficio ed incaricato della
ricezione degli atti.
TA 09/07/09

UFFICIALE GIUDIZIARIO
FRANCIGIULIO STEFANO

URGENTE

UFFICIALE GIUDIZIARIO
FRANCIGIULIO STEFANO

Avv. Nicola NARDELLI
Patrocinante in Cassazione
via Mezzetti, 21
Taranto

Taranto, 17/7/2009

trasmessa via fax
099 / 77 94 247
alla cortese attenzione
dott.ssa Tiziana TURSI

74100

Alla Spett.le
AMAT SpA
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
via C. Battisti n.657
TARANTO

oggetto:

AMAT c/ BOSCHETTI Carlo ed IPPOLITO Francesco
(Tribunale di Taranto - atto di citazione notificato VI JL 30/9/2008)
(SENTENZA n.731 del 24/4/2009)

Faccio seguito alla Vs. cortese 15/6/2009.

La sentenza in oggetto indicata ha accolto parzialmente le richieste delle controparti superando le eccezioni di decadenza e di prescrizione da me sollevate.

Quanto afferma il Tribunale in ordine alle suddette eccezioni non appare pienamente condivisibile per i motivi che Vi ho già illustrato nel corso dell'odierno incontro presso la Vs. sede.

Il Tribunale, in definitiva, ritiene che l'azione di risarcimento del danno (ai sensi dell'art. 2383 cod.civ.) avanzata dagli amministratori revocati non è condizionata all' accertamento giudiziale dell' annullabilità della deliberazione dell'assemblea dei soci (ai sensi dell'art. 2377 cod.civ.) .

L'interpretazione data dal Tribunale potrebbe essere "riformata" in sede di appello.

Non ritengo, comunque, conveniente impugnare la sentenza .

Appare, invece, opportuno trattare con le controparti per giungere ad una bonaria soluzione ; tanto anche al fine di scongiurare maggiori costi che deriverebbero se la sentenza venisse messa in esecuzione .

Cordiali saluti
(avv. Nicola Nardelli)

Fax: 099 / 73 60 776
Tel: 099 / 73 60 179
Corrispondenza Casella Postale n.161 - Taranto 74

12669
01 LUG. 2009
Prol. N.
Del
P PRESIDENTE
DG DIRETTORE GENERALE
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT DIRETTORE TECNICO
UE ESERCIZIO MOVIMENTO
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
UA ACQUISTI/CONTRATTI
UC CONTABILITA'/BILANCIO
UI INFORMATICA
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI
UT TECNICO
VI/PT PRODOTTI TRAFFICO
VI/RG RAGIONERIA/ECONOMATO
STO STAFF QUALITA'

Avv. Nicola NARDELLI

Introduttore in Carazione
via Mezzetta, 14
74100 Taranto

Taranto, 1/7/2009

trasmessa via fax
099 / 77 94 247
alla cortese attenzione
dott.ssa Tiziana TURSI

74100

Alla Spett.le
AMAT SpA
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
via C. Iattisti n.657
TARANTO

oggetto:

AMAT c/ ABRESCIA Domenico
(Tribunale di Taranto - atto di citazione notificato il 6/2/2006)

AMAT c/ MESSINESE Alberto e RUSSO Massimiliano
(Tribunale di Taranto - atto di citazione notificato il 16/2/2006)

(SENTENZA n.922 del 24/4/2009)

Faccio seguito alla Vs. cortese 15/6/2009.

La sentenza in oggetto indicata ha rigettato le domande avanzate dall'Abrescia Domenico ed ha accolto, parzialmente, le richieste di Messinese Alberto e Russo Massimiliano.

Come ho avuto modo di riferirvi nel corso dell'odierno incontro presso la Vs. sede:

- a)- ritengo che, in caso di impugnazione della sentenza, le controparti non potranno vedersi riconoscere alcun risarcimento a titolo di " danno biologico ";
- b)- non ritengo conveniente che l'Azienda impugn la sentenza.

Appare, invece, opportuno trattare con le controparti Messinese Alberto e Russo Massimiliano per giungere ad una bonaria soluzione ; tanto anche al fine di scongiurare maggiori costi che deriverebbero se la sentenza venisse messa in esecuzione .

Cordiali saluti
(avv. Nicola Nardelli)

Taranto, 1/7/2009

trasmessa via fax

Fax: 099 / 73 60 776

Tel: 099 / 73 43 779

Corrispondenza: Casella Postale n.161 Taranto / 9

Prot. N. **12668**
01/07/2009

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐